



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

459^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 4 giugno 2015

Presidenza del presidente Grasso,
indi del vice presidente Gasparri
e della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-34

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 35-38

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 39-79

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 5, 6
MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))	5
Verifiche del numero legale	5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

6

SUI LAVORI DEL SENATO. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, CONVOCAZIONE

PRESIDENTE	6
----------------------	---

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni	7
------------------------	---

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposte di modifica:

PRESIDENTE	8, 10, 11 e <i>passim</i>
DE PETRIS (Misto-SEL)	10
CRIMI (M5S)	11
MARTON (M5S)	12
MONTEVECCHI (M5S)	13
SANTANGELO (M5S)	14
CANDIANI (LN-Aut)	15
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC))	15
BONFRISCO (CRi)	16
BIGNAMI (Misto-MovX)	16
BLUNDO (M5S)	16, 17

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(667) CIAMPOLILLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(1421) GASPARRI. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 667, con il seguente titolo: Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica:

BUCCARELLA (M5S), relatore	Pag. 19
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	19, 20
CIAMPOLILLO (M5S)	20, 28
SANTANGELO (M5S)	21, 33
LUMIA (PD)	21, 22, 32
STEFANI (LN-Aut)	22
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))	24
DE CRISTOFARO (Misto-SEL)	25
GIOVANARDI (AP (NCD-UDC))	26, 27
GASPARRI (FI-PdL XVII)	30

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 667

Articolo 1 ed emendamenti	35
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	37

Disegno di legge n. 1421 dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 667

Articoli 1 e 2	38
--------------------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

ALLEGATO B

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE
NEL CORSO DELLA SEDUTA** *Pag.* 39

CONGEDI E MISSIONI 48

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 48

GOVERNO

Trasmissione di atti 48

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di atti 49

ENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Trasmissione di atti e documenti *Pag.* 49

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 49

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 50

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni . 51

Mozioni 52

Interrogazioni 58

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 78

Interrogazioni, ritiro 78

AVVISO DI RETTIFICA 79

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,01*).
Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).
Signor Presidente, intervengo anzitutto per ricordarle che anche stanotte sono sbarcati a Pozzallo più di mille immigrati, di cui circa trecento minori non accompagnati.

Chiedo, inoltre, la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale, ma che nessuno dimentichi le tante promesse fatte.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. (*I senatori Giovanardi, Buemi e Scibona segnalano di non essere riusciti a far constatare la loro presenza*).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Prendiamo atto della presenza dei senatori Giovanardi, Buemi e Scibona in occasione della verifica del numero legale. Comunque ci saranno altre votazioni in mattinata che potranno testimoniare la vostra presenza.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,08*).

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 giugno 2015.

Il calendario della prossima settimana è integrato con l'esame dei disegni di legge sull'omicidio stradale e di delega per il recepimento di direttive in materia di appalti e concessioni pubbliche. Nel pomeriggio di giovedì 11 giugno sarà convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Pertanto, la prevista seduta di *question time* non avrà luogo.

In relazione all'andamento dei lavori presso la Camera dei deputati, l'esame del decreto-legge sul rilancio del settore agricolo avrà luogo nella settimana compresa tra il 23 e il 25 giugno.

Altre integrazioni concernono, nella giornata di mercoledì 24 giugno, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, nonché, nella stessa giornata, la votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Inoltre, nel pomeriggio di giovedì 25 giugno avrà luogo il *question time*.

Restano confermati gli altri argomenti già previsti dal precedente calendario.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2015:

– Disegno di legge n. 859 e connessi – Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale

– Disegno di legge n. 1678 – Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento il calendario dei lavori fino al 25 giugno 2015:

Giovedì	4 giugno	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10-14)	} – Seguito disegno di legge n. 667 e connesso – Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica
Giovedì	4 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	
Martedì	9 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Disegno di legge n. 859 e connessi – Norme penali sull'omicidio stradale – Disegno di legge n. 1678 – Delega recepimento direttive appalti e concessioni (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Disegno di legge n. 112 – Responsabilità disciplinare dei magistrati – Disegno di legge n. 1259 – Delega per la riforma dei confidi (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Mercoledì	10 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	11 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 112 (Responsabilità disciplinare dei magistrati) e 1259 (Delega per la riforma dei confidi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 4 giugno.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 859 e connessi (Norme penali sull'omicidio stradale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 5 giugno.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1678 (Delega recepimento direttive appalti e concessioni) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 8 giugno.

Il Parlamento in seduta comune sarà convocato nel pomeriggio di giovedì 11 giugno per la votazione relativa all'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Martedì	16 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Eventuale seguito argomenti non conclusi – Disegno di legge Costituzionale n. 1289 e connesso – Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Disegno di legge n. 1568 e connesso – Agricoltura sociale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) – Mozione n. 379, Di Biagio, sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram – Mozione n. 245, Romano, sulle tariffe assicurative RC auto
Mercoledì	17 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	18 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	18 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso (Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali) e al disegno di legge n. 1568 e connesso (Agricoltura sociale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 giugno.

Martedì	23 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Eventuale seguito disegno di legge non conclusi – Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 5 luglio</i>) – Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 (mercoledì 24) – Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (<i>Votazione a scrutinio segreto mediante schede</i>) (mercoledì 24)
Mercoledì	24 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	25 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	

Giovedì 25 giugno (*pomeridiana*) } – Interrogazioni a risposta immediata ai
(h. 16) } sensi dell'articolo 151-*bis* del Regola-
mento

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-Legge n. 51, rilancio settore agricolo)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	40'
Governo	40'
Votazioni	40'

Gruppi 5 ore, di cui:

PD	1h 09'
FI-PdL XVII	39'
M5S	33'
AP (NCD-UDC)	33'
Misto	32'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	26'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)	23'
LN-Aut	23'
CRi	23'
Dissenzienti	5'

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, desidero intervenire sul calendario dei lavori, al di là del fatto che probabilmente ci sarà la necessità di riconvocarsi – come lei sa, Presidente, è già stato detto in sede di Conferenza dei Capigruppo – per valutare l'inserimento di altri argomenti nel calendario.

Noi, insieme al Movimento 5 Stelle, abbiamo avanzato da molte riunioni della Conferenza dei Capigruppo la proposta di inserire finalmente nel calendario – visto anche che lo stiamo predisponendo praticamente per tutto il mese di giugno – la discussione dei provvedimenti in materia di reddito di cittadinanza e reddito minimo garantito. Vorrei ricordare che

lei, signor Presidente, si era già impegnato nelle altre Conferenze dei Capigruppo a sollecitare i lavori della Commissione che sta esaminando tali provvedimenti in sede referente e a parlare con il suo Presidente, per fare in modo che essi possano finalmente essere discussi in Assemblea. Nelle scorse settimane, almeno, sembrava che molti esponenti della maggioranza fossero disponibili a entrare nel merito di una proposta attesa da molti cittadini. Lei, signor Presidente, che è molto attento a questi aspetti, sa che durante questa settimana ci sarà la mobilitazione in piazza dell'associazione Libera, per l'istituzione del reddito di dignità, come Libera ha giustamente chiamato questa misura. Questa sarebbe una vera risposta alla situazione molto grave che molte persone vivono nel nostro Paese.

Vorrei ricordare, per tutti noi, che, secondo i dati ISTAT, nel nostro Paese ci sono circa 9 milioni di persone che vivono in uno stato di povertà o nella sua prossimità e sarebbe dunque necessario che finalmente, dopo due anni, questa Assemblea, e anche la Commissione competente, dessero la precedenza assoluta all'esame di proposte recanti misure di natura universalistica come quella di cui stiamo parlando. Vorrei anche ricordare che, insieme alla Grecia, siamo l'unico Paese europeo che non prevede una misura di questo genere. Visto che nel calendario è prevista la discussione, ancora una volta, delle comunicazioni del presidente Renzi in vista del Consiglio europeo, è evidente che discutiamo molto d'Europa, ma poi non adottiamo le misure vere, le uniche su cui dovremmo concentrarci per ottemperare a quello che ci chiede l'Europa – ma a cui questa volta non obbediamo – e che dovrebbero essere prioritarie per tutti.

Pertanto, non vogliamo certo esagerare chiedendo una calendarizzazione dei provvedimenti per la prossima settimana, ma proponiamo che proprio nella settimana in cui sono calendarizzate le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo – stiamo quindi parlando di due settimane di tempo e c'è dunque tutta la possibilità per la Commissione competente di lavorare – sia inserita la discussione delle due proposte di legge sul reddito di cittadinanza e sul reddito minimo garantito.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, come già richiesto dal Presidente del mio Gruppo in Conferenza dei Capigruppo, vorrei provare a chiedere all'Assemblea di pronunciarsi a favore dell'inserimento in calendario dell'esame della mozione n. 422 in merito al caso di Davide Cervia. Vorrei spiegare molto brevemente di che cosa si tratta e qual è l'obiettivo della mozione.

Il caso Cervia è il caso di una scomparsa, avvenuta per un presunto sequestro o per una sparizione spontanea – questo ancora non è dato saperlo – nel 1990. Da allora la famiglia ha subito una serie di atti, in alcuni casi depistaggi, soprusi e altre situazioni abbastanza spiacevoli, tanto che

ad esempio, negli anni, sono stati forniti alle autorità giudiziarie ben quattro fogli matricolari diversi, relativi allo stesso Cervia. Alla fine di questo *iter*, che non ha portato all'individuazione né di un colpevole, né di eventuali rapitori (quindi tutto il procedimento è ancora aperto, nel senso che comunque non ci sono ancora indagati o imputati), la famiglia ha intentato una causa civile di risarcimento del danno nei confronti dei Ministeri competenti, ovvero al Ministero della difesa – individuato come soggetto a capo dell'Arma dei carabinieri, visto che alcuni dei suoi appartenenti sono stati protagonisti di quel processo – e alla Marina militare, in riferimento alla fornitura di alcuni documenti.

In questo procedimento civile, a breve – l'11 giugno – si arriverà alla prescrizione del diritto della famiglia di vedersi eventualmente risarcita – dato che la ricongiunzione con il familiare non è possibile con il procedimento civile – o di vedersi almeno riconosciuta da un giudice la circostanza che in questi anni ci sono state effettivamente fattispecie che possono determinare un indennizzo. Si tratta quindi di una causa civile, ma l'obiettivo non è il risarcimento vero e proprio, bensì quello di dare ad un giudice il potere di valutare se gli elementi portati dalla famiglia possano effettivamente configurare una serie di violazioni degne di essere indennizzate. Non si tratta però, lo ribadisco, di una questione legata al vero e proprio indennizzo, bensì al riconoscimento di quanto avvenuto.

Questo tipo di mozione, pertanto, impegnerebbe il Governo a rinunciare alla prescrizione in sede civile, per permettere alle parti di portare le proprie argomentazioni ed al giudice quindi di proseguire nell'accertamento di eventuali fattispecie degne di procurare un indennizzo alla famiglia.

Questo è l'ambito in cui ci si muove: trattandosi pertanto di un argomento abbastanza specifico, siamo di fronte ad un impegno al Governo affinché dia istruzioni all'Avvocatura dello Stato di rinunciare alla prescrizione, ai sensi dell'articolo 2937 del codice civile: questa è la richiesta che avanzo.

La mozione, tra l'altro, si può risolvere anche in poco tempo, con una breve discussione: a mio avviso, può dunque essere «incastrata» nella prima seduta utile o in quella che la Presidenza riterrà di volere utilizzare, considerando che il termine scade l'11 giugno. La vera e propria rinuncia alla prescrizione deve avvenire immediatamente dopo che si è compiuta la prescrizione, quindi i tempi ci sarebbero tutti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MARTON (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, in Conferenza dei Capigruppo tutti erano disponibili ad inserire in calendario la discussione della mozione n. 422, ove fosse stata illustrata a dovere: rinnovo dunque la richiesta di calendarizzarla a breve.

Chiederei inoltre – come già ha fatto la senatrice De Petris – che si potesse aggiungere la trattazione del provvedimento incentrato sul reddito di cittadinanza durante la settimana dal 22 al 26 giugno, nella convinzione che sia il momento di accelerare l'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Marton, per rispondere anche alla senatrice De Petris, vorrei precisare di aver portato a termine l'impegno che avevo assunto: ho sollecitato infatti anche per iscritto il Presidente della Commissione competente su questo provvedimento, che potrebbe procedere con maggior celerità.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, sono qui a chiedere che nel calendario dei lavori dell'Aula sia inserita con urgenza la nostra mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin.

È di qualche giorno fa la notizia che l'Organizzazione mondiale della sanità ha respinto la richiesta della Novartis di inserire Lucentis tra i farmaci essenziali per la cura della maculopatia, in quanto in quella lista è già presente il farmaco Avastin, che costa quaranta volte di meno. Noi fummo i primi a denunciare questo presunto cartello tra le due case farmaceutiche, con un'interrogazione del maggio 2013, alla quale la ministra Lorenzin non ha mai risposto. Abbiamo anche presentato altre interrogazioni, alle quali ha risposto in modo confuso e fumoso, dimostrando di non conoscere la vicenda (se vogliamo pensare bene), o di non volerla risolvere per il bene di non so chi (a voler pensare male).

Quando poi l'*Antitrust* inflisse la multa a Novartis e a Roche, la Ministra, anziché sanare la situazione, emanò un provvedimento che prevedeva e prevede l'uso del farmaco meno costoso per il Servizio sanitario nazionale solo nelle strutture pubbliche specializzate o in quelle convenzionate, eliminando di fatto tutta la parte ambulatoriale privata o le strutture senza laboratori specializzati.

Questo provvedimento non ha affatto sanato la situazione, perché ha fatto in modo che il farmaco meno costoso non sia ancora disponibile e che quindi vi siano ancora malati di questa grave patologia che non si possono curare, date le lunghe liste d'attesa all'interno del servizio pubblico. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Noi nel giugno 2014, quasi un anno fa, depositammo una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro, perché un Ministro in grado di reggere un Dicastero come quello, un Ministro competente, avrebbe dovuto sanare definitivamente la questione, anche alla luce di ciò che affermava l'OMS. Oggi ci ritroviamo di nuovo davanti ad un'Organizzazione mondiale della sanità che rifiuta di immettere in commercio il farmaco Lucentis proprio perché esiste già Avastin. Quella mozione di fiducia, chiesta più di un anno fa, non è mai stata calendarizzata perché quest'Aula non si è mai

voluta assumere la responsabilità di fare un gesto coraggioso rimuovendo un Ministro incompetente da un Dicastero così importante. (*Applausi delle senatrici Bulgarelli e Bottici*).

Sono allora qui, dopo quasi un anno, di nuovo a chiedere per l'ennesima volta che questa Assemblea faccia un gesto di coraggio, al di là delle logiche politiche che imperano in questa Aula e che soggiacciono a logiche di mantenimento degli equilibri politici (per non far cadere quello che sarebbe già dovuto cadere da un pezzo) (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bignami e Vacciano*), e calendarizzi la discussione di questa mozione di sfiducia perché i cittadini non possono aspettare le logiche perverse che dettano l'agenda di questa Aula. I cittadini hanno bisogno di essere curati!

Abbiamo bisogno di vivere in un Paese che garantisca a tutti i cittadini il diritto alla salute e ad essere curati con un minor costo per il nostro sistema sanitario nazionale. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Vacciano, Bignami e De Pietro*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, nell'unirmi alla richiesta del mio Capogruppo che venga calendarizzata prima possibile la discussione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, così come da impegni da lei stesso assunti, sono a chiederle l'integrazione del calendario con l'inserimento della discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano da noi presentata.

Signor Presidente, con esattezza, il Gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia nel luglio del 2013, una mozione di sfiducia nel novembre del 2014 e una mozione di sfiducia nel maggio del 2015. I fatti, imputabili alla non capacità del ministro Alfano di ricoprire un ruolo di fondamentale importanza come quello di Ministro dell'interno, sono palesi e tutti e li abbiamo davanti agli occhi. Credo quindi sia un nostro diritto richiedere l'immediata calendarizzazione di tale mozione di sfiducia.

Tra l'altro, signor Presidente, più volte lei ha detto che questo ramo del Parlamento deve impegnarsi e lavorare tutti i giorni della settimana. Le devo dare atto che così praticamente sta facendo o quasi: praticamente l'Aula del Senato inizia i suoi lavori il martedì pomeriggio per finire il giovedì all'ora di pranzo; tant'è vero che oggi, che è giovedì, come si può vedere i senatori hanno già pronti i *trolley* per fuggire nel pomeriggio.

Le chiedo di lanciare finalmente un esempio e un segnale preciso; questo deve avvenire anche da parte sua: calendarizziamo la discussione della mozione di sfiducia che tante volte abbiamo richiesto un venerdì mattina, magari anche presto in modo da liberare i colleghi senatori e consentire loro di assolvere ai loro impegni. Si potrebbe fare domani, venerdì

mattina, alle 7. Non è una provocazione, signor Presidente: tantissimi italiani iniziano a lavorare alle 7 o alle 8 del mattino.

Chiedo che non si perda tempo utilizzando il tempo prezioso dedicato ai lavori di Aula o di Commissioni, ma che venga utilizzata una giornata vuota come quella di domani mattina alle 7 o alle 8 per discutere finalmente la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, credo che a questo punto la discussione necessiti di essere ampliata a tutte le mozioni di sfiducia nel tempo presentate nei confronti dei Ministri di questo Governo. È certamente vero infatti che esiste una mozione di sfiducia presentata nei confronti della ministra Giannini, come nei confronti del Ministro dell'interno, piuttosto che – come abbiamo appena appreso – del Ministro della salute.

C'è da chiedersi se il Governo abbia ancora la fiducia del Parlamento, visto che quella dei cittadini sembra abbastanza scemata.

Si portino in discussione e in votazione tutte le mozioni di sfiducia presentate nei confronti dei singoli Ministri. Si inseriscano in calendario e si dia la possibilità di verificare se il loro operato è ancora congruente rispetto agli indirizzi espressi dal Parlamento.

Obietto, rispetto a quanto appena proposto dal collega Santangelo in merito all'orario, che all'ora indicata sarebbe sicuramente difficile avere non l'Aula del Senato piena ma i banchi del Governo pieni.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, nel concordare con il calendario presentato vorrei sottolineare all'Assemblea che è legittimo chiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'ordine del giorno ma, nel momento in cui si chiede, per esempio, di discutere la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin, non si può fare anche una requisitoria o un processo, né si può emanare una condanna. I nostri lavori infatti sono seguiti da centinaia di migliaia di persone e allora non si può entrare nel merito di una questione, fare accuse così pesanti e immotivate, senza che poi ci sia il tempo e il modo per rispondere nel merito alle accuse mosse dalla collega del Movimento 5 Stelle nei confronti di un Ministro, in una sede dove si dovrebbero solo proporre gli argomenti da inserire nel calendario dei lavori.

Quando tali questioni saranno all'ordine del giorno dell'Assemblea ne discuteremo, ma io respingo questo metodo truffaldino che consente

di fare una requisitoria e infangare un Ministro. (*Commenti dal Gruppo M5S. Applausi del senatore Torrisi*).

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la prego di avanzare la sua proposta di modifica del calendario, grazie.

BONFRISCO (*CRi*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CRi*). Signor Presidente, stamani ho partecipato per la prima volta come Presidente di un Gruppo alla Conferenza dei Capi-gruppo, nella quale il nostro Gruppo ha valutato con attenzione le sue proposte.

Le propongo, quindi, di inserire, all'interno della comunicazione prevista da parte del Presidente del Consiglio in occasione del Consiglio europeo, la trattazione di una proposta di risoluzione di questo Senato su alcuni temi economici di particolare rilevanza, vale a dire l'occupazione in riferimento alle grandi crisi aziendali e di settore e le tematiche legate ad alcune categorie economiche particolarmente esposte alla crisi. Questo per noi sarebbe il completamento di un calendario che ci pare già abbastanza impegnativo e importante, ma nel quale riteniamo possa essere utile inserire da subito, in occasione della comunicazione del Presidente, anche la trattazione di una proposta di risoluzione di questo tipo. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri*).

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, quando la proposta di risoluzione verrà presentata ne valuteremo l'inserimento nel calendario dei lavori.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, volevo fare una proposta semplice per una questione di giustizia: facciamo uno «sfiducia day», cioè un giorno in cui si discutono tutte le questioni di sfiducia presentate nei confronti dei ministri, così accontentiamo tutti. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, la stessa proposta mi sembra sia stata avanzata dal senatore Candiani.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, mi unisco alle richieste avanzate dal mio Gruppo sia per la discussione del provvedimento in materia di reddito di cittadinanza, che ritengo davvero fondamentale e sul quale, tra l'altro, stanno per concludersi i lavori, che della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano. È ben chiaro, infatti, il fallimento di Triton, perché il numero di vittime di questa situazione anziché diminuire è aumentato; quindi è assolutamente urgente discutere la mozione di sfiducia.

Mi unisco anche alla richiesta, sottolineando che si potrebbero anche allungare i tempi dei lavori d'Aula, di calendarizzare la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Giannini: stiamo infatti continuando a lavorare su un disegno di legge relativo alla scuola sul quale vengono rilevate criticità da ogni parte e la cui impostazione non è condivisa. Sono stati già fatti degli errori sul concorso per gli specializzandi in medicina: chiariamo la questione una volta per tutte prima di andare avanti con un disegno di legge che non piace a nessuno.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione delle proposte di modifica del calendario.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Petris e Marton, volta ad inserire l'esame dei disegni di legge in materia di reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Crimi, volta ad inserire l'esame della mozione n. 422 sul caso Cervia.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Montevocchi, volta ad inserire l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Santangelo, volta ad inserire l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Candiani e Blundo, volta ad inserire l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Giannini.

Non è approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(667) CIAMPOLILLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

(1421) GASPARRI. – Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (Relazione orale) (ore 10,35)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 667, con il seguente titolo: Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 667 e 1421.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BUCCARELLA, *relatore*. Signor Presidente, non credo sia necessaria una particolare replica. Negli interventi della giornata di ieri i Gruppi politici hanno chiarito le proprie posizioni e sono emersi chiaramente due fronti nettamente contrapposti: da una parte, coloro che sono favorevoli al testo licenziato dalla Commissione, che modifica il testo vigente dell'articolo 278 del codice penale, diminuendo le pene sostanzialmente, riducendole a una pena pecuniaria o a quella detentiva nei casi più gravi di attribuzione di un fatto determinato; dall'altro, i Gruppi politici, come quello a cui appartengo, che invece sostengono la necessità di una abrogazione *tout court* del reato in questione.

Da parte mia non c'è nulla da aggiungere, perché penso che il dibattito sia stato molto semplice e chiaro per tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho seguito il dibattito e per il Governo il testo licenziato dalla Commissione tiene conto di diverse considerazioni, quindi rappresenta un punto di equilibrio importante: da una parte, gli episodi meno gravi vengono puniti non più con la reclusione, ma con la pena pecuniaria; dall'altra, per i fatti più gravi, quindi quando l'offesa riguarda un fatto determinato, è prevista la pena della reclusione, seppur più attenuata. Da una parte, si mantiene l'impianto, e quindi la tutela dell'onore e del prestigio delle istituzioni, mentre dall'altra si conserva la possibilità di lasciare a ciascuno il diritto di critica, anche aspro e duro; ma nel momento in cui si passa a ledere il prestigio del Presidente della Repubblica si gradua la pena a seconda del tipo di offesa.

Secondo il Governo, è un testo equilibrato, pertanto esprimeremo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge n. 667, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BUCCARELLA, *relatore*. Signor Presidente, stante il numero particolarmente ridotto degli emendamenti e l'orientamento chiaro emerso nel dibattito, a cui ho fatto riferimento nel mio intervento precedente, il relatore ritiene opportuno lasciare all'Assemblea e ad ogni Gruppo politico la piena libertà di determinazione in relazione all'accoglimento di tutti gli emendamenti, soprattutto di quelli che hanno una portata particolarmente incisiva e che riproporrebbero il nuovo testo dell'articolo 278, così come

previsto nei disegni di legge originari, a prima firma del senatore Ciampolillo e del senatore Gasparri.

Ritengo pertanto opportuno, essendo io stesso sottoscrittore di uno dei suddetti disegni di legge, rimettermi all'Assemblea nella valutazione del voto relativo ad ogni emendamento.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti prima ancora di esprimere un parere contrario su tali proposte, perché – lo ripeto – in Commissione è stato fatto un lavoro molto attento ed efficace e si è raggiunto un equilibrio importante che davvero tiene conto di tanti fattori e anche della giurisprudenza della Corte costituzionale. Insisto pertanto nell'invito al ritiro e solo in subordine, proprio per le considerazioni che ho cercato di svolgere, esprimo parere contrario.

Penso tuttavia che in questo caso un invito al ritiro sia la strada migliore, proprio per il lavoro che è stato fatto dalla Commissione giustizia e da tutte le forze politiche presenti in quella sede, quindi sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Inoltre, il Governo ha cercato, anche nell'esprimere i pareri in Commissione, di tener conto di tutte le esigenze.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 1.100 è volto a riprodurre il testo originario del disegno di legge n. 667, nel senso di proporre l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

Tale disposizione, che appare per la prima volta nel codice Rocco del 1930, risulta ormai eccessivamente limitativa della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione. Ciò anche in forza del fatto che, sulla base della consolidata giurisprudenza, l'ipotesi criminosa enunciata dal citato articolo 278 del codice penale non richiede, per l'integrazione della fattispecie, il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. La formulazione vigente dell'articolo 278, dunque, rappresenta il retaggio di un sistema ordinamentale teso a contenere, limitandola, l'espressione della libera opinione, segnatamente di carattere politico, apparendo in sostanziale violazione dei principi base di un ordinamento democratico.

La nostra Carta costituzionale, ripudiando lo Stato autoritario, ha reso incompatibili le norme di diritto penale di stampo marcatamente fascista ed allora, nel solco di una evoluzione legislativa che tende ad abbandonare progressivamente l'uso di strumenti preventivo-repressivi diretti a sopprimere la libera manifestazione del pensiero ed il diritto alla critica anche

politica, l'unica via ragionevole non può che essere quella dell'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

Per le ragioni esposte riteniamo insufficiente il testo così riformulato ed oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea. Il pur apprezzabile sforzo di venire incontro all'iniziativa del Movimento 5 Stelle non risolve del tutto il problema, lasciando aperta – seppur in forma attenuata – la possibilità di abusi e di ingiustificate limitazioni dei diritti costituzionali di riferimento in tema di libera espressione del pensiero dei cittadini, specie riguardo al potere e alla politica.

Chiediamo quindi l'appoggio di tutti sull'emendamento in votazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Mussini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

LUMIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, vorrei annunciare il ritiro degli emendamenti 1.104 e 1.106 a mia prima firma. Nella dichiarazione di voto finale spiegherò perché il Partito Democratico è d'accordo con il testo votato da tutti i Gruppi in Commissione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Gasparri.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.106 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.101, presentato dalla senatrice Mussini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello al nostro esame è un provvedimento sul quale si poteva avere un pò più di coraggio.

La versione originaria del disegno di legge effettivamente prevedeva l'abrogazione totale del reato, che, ricordiamo, era sì previsto nel codice Rocco ma – alla faccia di quelli che lo considerano semplicemente un re-taggio di natura fascista – anche nel codice Zanardelli.

Si tratta di una fattispecie di reato che mira a punire la condotta di chi offende la reputazione del Presidente della Repubblica. Ebbene, noi ci domandiamo: forse il rispetto delle istituzioni deve passare attraverso la previsione di un reato? Forse è ancora necessario oggi prevedere questo tipo di sanzioni, quale la reclusione, anche per l'ipotesi in cui venga semplicemente offeso il decoro del Presidente della Repubblica? Ci chiediamo se in realtà questo reato non nasconda ancora un reato di opinione e se non si voglia in questa maniera semplicemente limitare la libera espressione del pensiero.

I tempi sono decisamente cambiati dal primo Novecento ad oggi: è cambiata la cultura, è cambiato molto il vivere sociale; sono cambiate di gran lunga le espressioni. Con questo non vogliamo dire che non debba essere portato il necessario e dovuto rispetto a tutte le istituzioni che rappresentano il nostro Paese. Riteniamo, però, che la previsione di questa fattispecie di reato, anche dopo l'esame in Commissione, che ha inteso

per certi versi comunque modificarla, ma senza arrivare all'abrogazione totale del reato, a nostro avviso si presti ancora a dubbi.

Se consideriamo che l'attribuzione di un fatto determinato possa comportare anche la reclusione fino a due anni, ci domandiamo allora quale possa essere considerata la portata normativa dell'offesa visto che, esaminando le varie pronunce giurisprudenziali che si sono succedute sul tema, considerare indegno un Presidente della Repubblica è altamente offensivo quando invece, in una fattispecie «normale» di ingiuria, probabilmente il termine «indegno» non viene considerato nemmeno di portata offensiva.

Ci poniamo, poi, anche altre domande, che derivano piuttosto da dubbi. Per esempio, se noi prevediamo sanzioni penali elevate, è facile che quel reato non venga nemmeno contestato; mentre, prevedendo sanzioni penali di portata ridotta, forse ci sarebbe una sua maggiore applicazione. Probabilmente non sono parole che si vorrebbe sentir dire in quest'Aula, ma si tiene conto di quello che purtroppo accade.

Quest'Assemblea aveva, a nostro avviso, la possibilità di fare un'operazione coraggiosa, ovvero abrogare una fattispecie di reato che consideriamo per di più anacronistica. Lo diciamo noi della Lega Nord, che, in questo momento – lo sottolineo – a differenza di altri Gruppi politici, non abbiamo nemmeno l'interesse politico a che la fattispecie di reato sia abrogata.

Anni fa avemmo anche percorsi giudiziari sul vilipendio alla bandiera e non solo.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,50)

(*Segue STEFANI*). Attualmente vi sono altri procedimenti aperti e probabilmente qualche altro Gruppo politico ha interessi ed esprime un voto intenzionato ad incidere sui procedimenti in corso.

Noi riteniamo ancora fortemente – e come Gruppo della Lega Nord abbiamo sempre espresso questo giudizio, questa opinione sulla legge Reale-Mancino, che ha portato a discrasie e decisioni assolutamente anormi per tutte queste fattispecie di reato – che in un Paese in cui esiste la libertà di esprimere le proprie opinioni si debbano attraversare passaggi profondamente riformatori.

Dobbiamo avere la possibilità di esprimere liberamente il nostro pensiero, il che non deve mai portare a trascendere, ad arrivare all'offesa o a terminologie poco simpatiche. Delle volte, però, solo attraverso un'espressione forte si riesce a far comprendere la natura di un pensiero.

Quindi, come Gruppo della Lega Nord, in relazione a questo provvedimento annunciamo il nostro voto sfavorevole perché, per quanto il la-

voro della Commissione sia stato decisamente inteso a modificare la portata normativa del reato attuale, non è stata raccolta un'opportunità.

Insistiamo, pertanto, esprimendo il nostro voto contrario. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni.*)

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo perché anche se poco è meglio di niente: questo è il primo disegno di legge in cui finalmente si riducono le pene.

Certamente in Commissione il dibattito è stato ampio e articolato. Con il Presidente Palma e il relatore abbiamo fatto un lavoro serio e credo abbia fatto bene il relatore a rimettersi all'Aula sugli emendamenti perché in quella sede, su una fattispecie di reato che risale agli inizi del Novecento, eravamo giunti a un punto di equilibrio importante. L'equilibrio raggiunto, in effetti, ci ha portato ad affermare che non è possibile che qualcuno si alzi la mattina e inizi ad offendere la reputazione o l'onorabilità del Presidente della Repubblica. Il comportamento del «buon padre di famiglia», di una persona educata, deve essere tale da non offendere nessuno, nemmeno, cara collega Stefani, con espressioni forti. Le espressioni forti possono e devono essere educate, ancorché forti, e non devono essere offensive.

Credo quindi che l'equilibrio trovato in Commissione rappresenti il punto d'incontro di un sentire diffuso nel Paese. Pertanto, chi rappresenta l'unità d'Italia, la bandiera italiana, deve poterlo fare sempre a testa alta e senza che ci sia qualcuno che lo tiri in ballo con ingiurie ed offese.

Ho molto apprezzato il senatore Lumia (forse per la prima volta e forse sto invecchiando), perché ha ritirato i suoi due emendamenti giustizialisti, dal momento che egli brama l'aumento delle pene, ancorché solo pecuniarie, da 20.000 a 30.000 euro; ancorché in termini di anni da scontare, da due a tre: sembra si diverta. Questa volta però è riuscito a ritirare due emendamenti e questo fa sì che all'orizzonte forse si intraveda qualche schiarita: non è solo tempesta.

Signor Presidente, riteniamo che un reato di opinione contro il Presidente della Repubblica non possa essere preso mai in considerazione, chiunque sia il magistrato, perché se viene espressa un'opinione, sarebbe un reato, un abuso del magistrato. Al contrario, se invece di un'opinione si tratta di un'offesa, di un'ingiuria bella e buona, e tra l'altro gratuitamente falsa, è giusto che anche il Presidente della Repubblica, soprattutto in quanto rappresentante dell'unità italiana, sia difeso.

Presidente, convintamente riteniamo, come ha detto il sottosegretario Ferri, che ha fatto una proposta a nome del Governo che condivido, di ritirare tutti gli emendamenti perché in Commissione avevamo lavorato

bene e portato avanti un buon testo, che credo sia condiviso. Soprattutto è certo che è condiviso dal popolo sovrano.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi non voteremo a favore del testo perché lo consideriamo un compromesso al ribasso che non risponde all'esigenza che avevamo chiesto anche nei nostri emendamenti, cioè quella di abrogare l'articolo 278 del codice penale.

Naturalmente, come sappiamo bene, nel nostro sistema penale sono ancora presenti, e spesso puniti con pene particolarmente gravi, reati introdotti nel periodo fascista, finalizzati chiaramente alla repressione di chi si opponeva allo Stato dittatoriale e che, a nostro avviso, non si conciliano più con le norme costituzionali e, in particolare, con l'articolo 21 della Costituzione. Ciò a nostro avviso evidenzia una vistosa contraddizione del nostro ordinamento giuridico: da un lato si riconosce e si tutela, a livello costituzionale, la libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di manifestazione e, dall'altro, sopravvivono, nel codice penale, reati che puniscono tale manifestazione di libertà. Si tratta del retaggio di un sistema normativo teso a limitare nel modo più drastico ogni espressione di dissenso, specialmente di carattere politico; tali norme, del resto, si sono sempre prestate ad una funzione di controllo ideologico, in violazione dei principi base di un ordinamento democratico. Questo vale anche per il reato di vilipendio al Capo dello Stato di cui stiamo trattando.

Il testo entrato in Commissione giustizia prevedeva l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale e, invece, ci ritroviamo in Aula con un testo che non sopprime il reato, ma lo sanziona con una multa e con una previsione del carcere fino a due anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Per quanto riguarda il reato di vilipendio, ricordiamo che nessun articolo contenuto nel Titolo II della Seconda parte della Costituzione, quello relativo al ruolo e alle funzioni del Presidente della Repubblica, prevede che la carica abbia necessità di particolari tutele in ordine al suo prestigio simbolico e alla sua funzione ordinamentale. Il codice penale italiano risale al 1930; è un prodotto di epoca fascista, in particolare in materia di libertà, pensiero e parola e ne ha portato a lungo i segni. Il vilipendio rientra nell'ordine delle questioni relative alla libertà di opinione ed espressione, verbale e scritta, che non può essere sottoposta a restrizione alcuna e di cui non può essere ipotizzato un grado diverso di punibilità in ordine al grado di prestigio della personalità verso cui si indirizza l'opinione di disprezzo. Nel 2006, con la riforma dei reati di opinione, le pene previste per la maggior parte dei reati di vilipendio furono sostituite da pene pecuniarie. Non fu così per l'articolo 278 del codice penale che tutela l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica.

Va ricordato ancora che i reati di opinione e le battaglie contro di essi e contro il codice Rocco hanno occupato in Italia gran parte della modernità *post* regime fascista, accompagnando la lunga stagione caratterizzata dalla spinta democratica di una parte importante del Paese a restringere il *gap* tra Costituzione formale e Costituzione materiale degli assetti e del funzionamento degli apparati e dei corpi dello Stato. Questa battaglia si è riflessa in diversi continuati pronunciamenti di tribunali e della Corte costituzionale.

Rimane ancora un'altra questione, a nostro avviso. Il nocciolo della questione, al di là della chiarezza costituzionale dell'articolo sulla libertà di pensiero, di opinione e di espressione, è soprattutto da ricercare nella concezione dello Stato e nel rapporto tra Stato e cittadini. Il sottofondo di tutta la materia del vilipendio rimanda infatti ad un'idea autoritaria dello Stato, ad una sovranità sussunta da un corpo astratto e da istituzioni incarnate in personalità ipostatizzate in quella astrazione, ad una sovranità, cioè, che eccede quella che la Costituzione attribuisce al popolo, che la esercita ovviamente attraverso la rappresentanza e il legislatore (e non ce n'è, a nostro avviso, nessun'altra).

Noi ci ritroviamo a discutere su un testo che non solo mantiene il reato di vilipendio e lo sanziona in via amministrativa, ma che, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, mantiene anche la reclusione fino a due anni. Dunque non si è tenuto conto a nostro avviso – come viene sottolineato anche dai firmatari della proposta di legge – di un'evoluzione legislativa che tende ad abbandonare progressivamente l'uso di strumenti preventivo-repressivi diretti a sopprimere la libera manifestazione del pensiero e il diritto alla critica, anche politica. Quindi l'unica via ragionevole non può che essere quella dell'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

Mantenere la previsione del carcere per un reato come il vilipendio è quanto di più miope si possa immaginare, non solo perché le condizioni delle carceri italiane – come ben sappiamo – sono del tutto inaccettabili, e quindi non viene garantito nemmeno il rispetto minimo della dignità delle persone, ma soprattutto perché il sistema penitenziario è tutt'altro che idoneo a rispondere all'esigenza di rieducazione del condannato e a quella della tutela della collettività.

Pertanto a nostro avviso – parlo per il Gruppo Misto, oltre che per Sinistra Ecologia e Libertà – il carcere non può essere la risposta dello Stato nei confronti di ogni tipo di reato e il ricorso alla pena detentiva deve costituire quell'*extrema ratio* riservata ai reati che creano maggiore allarme sociale o alle condotte che creano effettivi e concreti danni alla collettività e ai singoli, ma non certamente ai reati di opinione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, per la verità nella discussione in Commissione si era partiti da posizioni di riflessione più generale sui reati di vilipendio. Inizialmente, ad esempio, la mia era una posizione che tracciava un parallelo con il fatto di avere sostanzialmente depenalizzato la bestemmia, che pure è un'offesa alla divinità, per chi ci crede (basta vedere come viene trattato in alcune religioni chi offende la divinità), ma che oggi tuttavia nel nostro codice penale viene sanzionata semplicemente con un'ammenda. Viceversa, per difendere l'onore del Capo dello Stato, si arriva ad una pena detentiva (com'era già prima), con alcuni colleghi e cittadini che hanno davvero rischiato o hanno subito storicamente il carcere per aver magari ironizzato sul Capo dello Stato. Devo dire che mi fa un pò impressione questa diversità di trattamento fra la bestemmia verso la divinità, sanzionata semplicemente con un'ammenda, e l'offesa portata ad un uomo o a una donna (anche se ricopre un incarico importante come quello di Capo dello Stato), sanzionata penalmente con il carcere.

Approfondendo la riflessione su alcune fattispecie e su alcuni accadimenti storici, mi viene in mente, per altro verso, l'indegna campagna diffamatoria che venne portata avanti nei confronti del presidente Leone, con conseguenze devastanti sugli equilibri politici del Paese. Il presidente Leone venne costretto alle dimissioni sulla base di tutta una serie di affermazioni caluniose e diffamatorie fatte nei suoi confronti, che si rivelarono poi totalmente infondate. Quando arrivarono le condanne, era troppo tardi per riparare ai danni che possono derivare non tanto da un'offesa generica, ma – come abbiamo scritto – dall'attribuzione di fatti determinati al Capo dello Stato, magari di tipo diffamatorio e calunnioso, che possono, se reiterati, colpire effettivamente non soltanto l'incarico di chi rappresenta l'unità nazionale, ma anche indebolirlo fino al punto da creare ripercussioni politiche molto importanti.

In realtà, l'aver lasciato la pena fino a due anni non vuol dire che qualcuno può andare in carcere – perché una condanna fino a due anni, giustamente, non comporta il fatto di essere incarcerati – ma sottolinea in maniera importante che non è possibile cavarsela soltanto con una multa, se si attribuiscono al Capo dello Stato fatti determinanti e se magari queste accuse vengono reiterate da parte di chi può non curarsi della multa, poiché ha disponibilità economiche e può quindi continuare una campagna di tipo diffamatorio.

Pur comprendendo che si tratti di un equilibrio difficile da raggiungere, credo comunque che, dopo aver lavorato in Commissione, in Aula ci si sia sostanzialmente arrivati. Con questo nuovo testo facciamo un passo in avanti, perché si colpiscono comunque determinati comportamenti, impedendo però lo scandalo di vedere persone finire in carcere semplicemente per aver espresso un'opinione che possa risultare sgradita o irrispettosa nei confronti del Capo dello Stato, come rischiavamo che accadesse con il precedente testo della norma.

Come ultima considerazione, aggiungo a tale proposito che il Capo dello Stato, nell'interpretazione costituzionale degli ultimi tempi, con le sue dichiarazioni e con i suoi comportamenti, ha assunto anche un'incidenza politica talmente rilevante che è difficile pensare che, davanti a sue iniziative che incidono profondamente nel merito della vita politica, non ci sia la possibilità per i parlamentari o per i cittadini di criticarne un comportamento. Succede negli Stati Uniti, dove il Presidente, eletto direttamente dal popolo, è potentissimo, ma può benissimo essere criticato, perché è parte del gioco politico. Qui, negli ultimi anni, si è creata questa strana situazione per la quale il Presidente della Repubblica, che è il Capo dello Stato, gioca un ruolo politico determinante ed incisivo, ma, nel momento in cui qualcuno lo critica, non è più il Capo dello Stato o il Presidente della Repubblica che incide sulla vita politica, ma diventa *super partes* e quindi una personalità esente da critiche, come la Regina d'Inghilterra.

Con questo testo, invece, ritengo abbiamo trovato un equilibrio: rendiamo possibile anche la critica, purché naturalmente non travalichi il buon senso e non passi all'offesa, evitando che situazioni imbarazzanti come quelle verificatesi in capo ad alcuni nostri colleghi – ricordo l'onorevole Storace, ad esempio – possano ripetersi in futuro.

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo Alleanza Popolare-Nuovo Centrodestra voterà a favore del testo proposto dalla Commissione. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle, con il disegno di legge a mia prima firma, ha posto il problema della revisione dell'articolo 278 del codice penale. La nostra posizione, com'è noto, è stata quella di proporre l'abrogazione totale della suddetta norma, per ragioni che meritano di essere qui richiamate.

Tale disposizione, specie nella presente epoca delle comunicazioni informatiche e dello sviluppo della rete Internet, appare difatti eccessivamente limitativa della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione. Ciò anche in forza del fatto che, sulla base della consolidata giurisprudenza, l'ipotesi criminosa enunciata dal citato articolo 278 non richiede per l'integrazione della fattispecie il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore ed al prestigio del Capo dello Stato.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 11,10)

(*Segue CIAMPOLILLO*). In altri termini, per la sussistenza del delitto previsto dall'articolo 278, non è richiesto un dolo caratterizzato da specifiche finalità, ma è sufficiente la mera volontà di compiere l'azione offensiva, con la consapevolezza di arrecare ingiuria alla persona investita della carica di Capo dello Stato.

La formulazione vigente dell'articolo 278 del codice penale rappresenta dunque il retaggio di un sistema ordinamentale teso a contenere, limitandola, l'espressione della libera opinione, segnatamente di carattere politico, apparendo in sostanziale violazione dei principi base di un ordinamento democratico. La nostra Carta costituzionale, ripudiando lo Stato autoritario, ha reso incompatibili le norme di diritto penale di stampo marcatamente fascista. Nel solco di una evoluzione legislativa che tende ad abbandonare progressivamente l'uso di strumenti preventivo-repressivi diretti a sopprimere la libera manifestazione del pensiero e il diritto alla critica anche politica, l'unica via ragionevole non può che essere quella dell'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale. Nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di espressione non può in alcun modo essere limitata o soppressa. Resta fermo che il diritto penale comune assicura comunque, a qualsiasi cittadino, idonei strumenti di tutela nel caso ritenga offeso il proprio onore o ritenga di essere vittima di ingiuria.

Va peraltro segnalato che, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale – connesso all'articolo 278 dello stesso codice – per il reato in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica non può procedersi senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia, basata «su un giudizio di opportunità che implica la valutazione di ogni elemento del fatto anche in relazione alla personalità del suo autore» (Cassazione, 1958). Tale fase procedimentale caratterizza ancor più sotto il profilo politico il reato di cui all'articolo 278, in cui il potere esecutivo ha la facoltà di autorizzare l'autorità giudiziaria che ritenga di esercitare l'azione penale in tal senso. I tempi appaiono dunque maturi per un deciso ripensamento e superamento dell'impostazione, che caratterizza l'articolo 278 vigente. Del resto, lo stesso Giorgio Napolitano, quando era ancora Presidente della Repubblica, aveva avuto occasione di affermare e ribadire come spettasse a quanti dispongono del potere di iniziativa legislativa proporre l'abrogazione della suddetta disposizione del codice penale, riaffermando la sovranità del Parlamento in materia. Orbene, il dibattito promosso dal Movimento 5 Stelle ha comunque portato all'attuale testo di modifica dell'articolo 278 del codice penale, nel senso di una significativa attenuazione del relativo regime sanzionatorio.

Cogliendo dunque la volontà della maggioranza di aderire alla nostra iniziativa, pur con le osservazioni di cui sopra, riteniamo di poter votare a favore del presente disegno di legge. Il tutto anche considerando che la presente è la prima iniziativa di legge del Movimento 5 Stelle che riceve l'approvazione di questo ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, giunge finalmente in Assemblea per la decisione il tema del vilipendio. Avevo posto per primo la questione, con una mia iniziativa legislativa dell'aprile del 2014 e rivendico anche questo primato temporale, perché il tema se sia necessario o no mantenere una normativa come questa, sul reato di vilipendio a tutela del Capo dello Stato – posto che nell'ordinamento ci sono comunque norme di tipo ordinario, che puniscono calunnia e diffamazione – è un tema discusso da tempo, era latente ed ha assunto una rinnovata attualità quando, negli anni scorsi, si è avviato un processo che ha riguardato l'onorevole Francesco Storace. Il vilipendio può essere perseguito attraverso particolari e complesse procedure, con un'autorizzazione del Ministro della giustizia Guardasigilli, e, nel caso appena citato, si è verificato l'avvio di un procedimento giudiziario.

Personalmente, anche se non da solo – perché vedo che il consenso dell'Assemblea su questo tema è ampio – ho maturato il convincimento che si dovesse intervenire su tale normativa, sopprimendo il reato e la possibilità del carcere.

Ricordo, al di là di questo fatto ancora attuale – del processo Storace mi pare sia stato svolto il primo grado e, probabilmente, ci saranno ulteriori gradi di giudizio – un caso storico, avvenuto molto tempo fa, che riguardò Guareschi ed anche altri casi in cui i reati di opinione hanno portato a pene detentive.

Abbiamo ancora da risolvere, ma è un'altra materia, il problema dei giornalisti. Abbiamo discusso della diffamazione a mezzo stampa e, quindi, della necessità di sanzionare, con misure di carattere economico e di altra natura e non con il carcere, quel tipo di reati. Siamo adesso in attesa di una determinazione alla Camera, dopo che il Senato faticosamente, con un dibattito che ha attraversato diverse legislature, si è orientato, anche in quel caso, verso l'abolizione della sanzione carceraria.

La mia proposta di legge prevedeva l'abolizione *tout court* dell'articolo 278 del codice penale. Resto di tale opinione e, per questo, ho mantenuto l'emendamento che modificava il testo portato all'attenzione dell'Aula. Ritengo che l'abolizione dell'articolo 278 resti la scelta migliore. Ripeto che questo non vuol dire poter offendere liberamente. Non c'è la

libertà di vilipendio, perché esiste comunque una sanzione che può essere erogata in base ad altri principi. Ieri anche il relatore Buccarella ha ricordato che esiste una ulteriore norma che tutela la libertà del Presidente della Repubblica e, quindi, al di là degli aspetti della diffamazione e quant'altro, il nostro ordinamento prevede altre norme in materia. È lungi dalla mia intenzione, dunque, favorire una libera attività di dissacrazione e di insulto. Ritenevo, però, che questa specifica normativa fosse superata.

Nel corso della discussione in Commissione, poi, si è addivenuti ad una sorta di compromesso, perché il testo che stiamo per votare esclude il carcere per il reato di vilipendio che, in quanto tale, sparisce, ma mantiene una sanzione più severa, anche teoricamente di natura detentiva, che prevede la reclusione fino a due anni, quando si attribuisca al Capo dello Stato un fatto specifico, cioè quando si dica che ha commesso un determinato fatto.

Capisco questa cautela e ritengo che il voto del Gruppo di Forza Italia potrà essere comunque favorevole al testo, fatta una media ponderata tra la nostra posizione di abolizione *tout court* della norma contenuta nell'articolo 278 e il fatto che, anche personalmente, ho particolarmente insistito per la calendarizzazione di questo provvedimento in numerose conferenze dei Capigruppo, discutendone con i colleghi degli altri Gruppi e anche con la Presidenza. E, quindi, avere ottenuto, finalmente, la possibilità di discutere in Aula questo provvedimento mi spinge ad accettare il testo così come è stato presentato.

Il sottosegretario Ferri aveva auspicato anche il ritiro del mio emendamento, che però ho voluto mantenere. Non è stato approvato dall'Aula, ma in tal modo ho voluto mantenere lo spirito originario della proposta. Ritengo, però, che la valutazione della funzione decisiva della mia iniziativa legislativa e della sollecitazione costante alla calendarizzazione in Aula possa determinare, comunque, un giudizio favorevole ad un esito che è un pò di compromesso.

Francamente, tale compromesso si poteva anche evitare. Talvolta, infatti, il dibattito su questo tema mi è apparso quasi condizionato da fatti specifici o da riferimenti a persone mentre, come si dice nei titoli di coda dei film, ogni riferimento a fatti e persone esistenti dovrebbe essere escluso. Anch'io ho citato la vicenda che ha investito l'onorevole Storace, ma noi facciamo la legge in termini assoluti, prescindendo dalla cronaca, anche se a volte essa spinge ad assumere delle decisioni. Ho citato prima il caso dei giornalisti, che mi auguro trovi alla Camera un esito definitivo e diventi legge. Spesso abbiamo discusso al riguardo, e ricordo il caso dell'attuale direttore di «Panorama», Mulè, o la vicenda del direttore de «Il Giornale» Sallusti, che portò addirittura l'allora Capo dello Stato, oggi presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Napolitano, alla concessione della grazia nei suoi confronti.

Noi riteniamo che per alcune casistiche, quando siamo di fronte ad un reato di opinione, la vicenda carceraria debba essere esclusa dalle norme sia che riguardi il caso dei giornalisti che la fattispecie del vilipendio. Nel caso ricordato, infatti, il fatto che si sia intervenuti con la grazia è

merito di chi la grazia ha concesso. Ciò, però, porta tutto – questo sì – ad un rapporto personale all'interno delle istituzioni, ad una valutazione che spesso è condizionata da fattori di natura politica. E se il reato di vilipendio è antiquato, anche la grazia, che è un istituto ancora più antico ed antiquato, peraltro mai utilizzato anche quando sarebbe stato opportuno, lo è.

Annuncio, quindi, che il voto del Gruppo FI-PdL XVII Legislatura a questo testo sarà favorevole. Si poteva fare di più e meglio, ma comunque rivendichiamo il merito di aver portato l'Aula a questa decisione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

LUMIA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Partito Democratico vota sì alla modifica dell'articolo 278 del codice penale in materia di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

Il Gruppo Partito Democratico ha proposto la soluzione: una soluzione di equilibrio, che è stata fatta propria all'interno della Commissione da parte di tutti i Gruppi. Riteniamo che l'articolo 278 debba rimanere ancora nel nostro codice, e ci sono buone ragioni perché permanga, naturalmente cambiandone radicalmente la struttura.

Penso che con questo risultato si possa in Aula arrivare, come mi sembra stia avvenendo, ad una soluzione ampiamente condivisa.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,22)

(*Segue LUMIA*). Colleghi, la nostra giurisprudenza ha vagliato più volte l'articolo 278 del codice penale ed ha ritenuto più volte che fosse coerente con la nostra Costituzione. E ciò anche perché, cari colleghi, la libertà di opinione, di critica dura, la libertà di espressione in tutte le forme in cui i cittadini, le forze politiche e l'informazione volessero esprimersi, è tutelata. Figurarsi la satira!

Naturalmente, dobbiamo distinguere la libertà d'opinione in tutte le sue forme dall'offesa personale, dall'ingiuria, dalla possibilità di mettere in discussione l'onore e la personalità del Presidente della Repubblica.

Colleghi, sappiamo che in questo ventennio la funzione di equilibrio, la funzione di rappresentanza del Presidente della Repubblica, di terzietà ha avuto una sua evoluzione: una evoluzione dinamica, attiva in grado di poter raccogliere l'evoluzione stessa della società e della politica italiane. Ci apprestiamo a discutere riforme che rafforzeranno l'Esecutivo, per cui

quella moderna evoluzione di terzietà attiva subirà un ulteriore riassetto, rafforzandone queste caratteristiche. Ecco perché, cari colleghi, dobbiamo accettare e votare la soluzione che abbiamo individuato. Non è un privilegio. Assolutamente non lo è.

Questa protezione, tra l'altro, non viene attivata direttamente dal Presidente. È una funzione che viene attivata dalle procure e autorizzata dal Ministro della giustizia e sappiamo che nelle discussioni che si sono svolte nel nostro Paese raramente si è avuta la possibilità di incidere con norme penali in tal senso.

Tra l'altro, modifichiamo strutturalmente la natura del reato. Si passa dalla pena detentiva a quella pecuniaria, dalla multa di 5.000 a quella di 20.000 euro e, nei casi di applicazione detentiva della sanzione, si ha una riduzione da 5 a 2 anni; il minimo da un anno a 15 giorni. E l'ambito di applicazione della reclusione è limitato ai soli casi in cui l'offesa al Capo dello Stato consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Ecco perché la modifica strutturale apportata ci mette nelle condizioni di fare un passo in avanti senza cancellare questo tipo di reato.

Cari colleghi, avete visto che nell'esperienza francese, dove il Presidente della Repubblica ha davvero una funzione diretta d'indirizzo politico e di governo politico, di fronte ad un'aggressione che la Francia ha subito, il popolo si è stretto intorno al suo Presidente, anche quando si trovava in condizioni minime di consenso elettorale. E la grande manifestazione svolta a Parigi è stata emblematica della grande capacità di unificazione e di rappresentanza esercitata da questa figura.

Penso che nel nostro Paese, di fronte ad una carica che non ha quel carattere di partecipazione diretta all'indirizzo della vita politica, ma di terzietà attiva e dinamica, questo elemento di tutela debba essere mantenuto.

Ecco perché voteremo, cari colleghi, a favore di questa soluzione e della soluzione individuata in Commissione. E siamo anche soddisfatti del fatto che ci apprestiamo a votarla all'interno della maggioranza insieme all'opposizione.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 667, composto del solo articolo 1, con il seguente titolo: «Modi-

fica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1421.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 11,28*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE**Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa
all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (667)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. All'articolo 278 del codice penale le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5.000 a 20.000 euro e, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, con la reclusione fino a due anni».

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

EMENDAMENTI

1.100

CIAMPOLILLO, CRIMI, CAPPELLETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e conseguenti modifiche al codice penale). - 1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-*bis*, la parola: "278," è soppressa;
 - b) all'articolo 301, primo comma, la parola: "278," è soppressa;
 - c) all'articolo 313, primo comma, la parola: "278," è soppressa».
-

1.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

1.102

MUSSINI

Id. em. 1.101

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato».

1.103

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, con la reclusione fino a due anni».

1.104

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÁ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO
GIUDICE, TONINI

Ritirato

*Al comma 1, sostituire la parola: «20.000», con la seguente:
«30.000».*

1.105

GASPARRI

Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «con la reclusione fino a due anni»,
con le seguenti: «con la multa da 10.000 a 40.000 euro».*

1.106

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÁ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a due», con le seguenti: «fino a tre».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-bis, la parola: "278," è soppressa;
 - b) all'articolo 301, primo comma, la parola: "278," è soppressa;
 - c) all'articolo 313, primo comma, la parola: "278," è soppressa».
-

1.0.101

MUSSINI

Id. em. 1.0.100

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 290-bis, la parola: "278," è soppressa;
 - b) all'articolo 301, primo comma, la parola: "278," è soppressa;
 - c) all'articolo 313, primo comma, la parola: "278," è soppressa».
-

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 667

**Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese
all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (1421)**

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale)

1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

(Ulteriori abrogazioni)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 290-*bis*, la parola: «278,» è soppressa;
 - b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;
 - c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 667. Em. 1.100, Ciampolillo e altri	216	215	005	088	122	108	RESP.
002	Nom.	DDL n. 667. Emm. 1.101 e 1.102, De Cristofaro e altri; Mussini	218	217	004	092	121	109	RESP.
003	Nom.	DDL n. 667. Em. 1.103, Stefani e Centinaio	218	217	006	079	132	109	RESP.
004	Nom.	DDL n. 667. Em. 1.105, Gasparri	224	221	003	085	133	111	RESP.
005	Nom.	DDL n. 667. Emm. 1.0.100 e 1.0.101, De Cristofaro e altri; Mussini	225	223	004	093	126	112	RESP.
006	Nom.	DDL n. 667. votazione finale	220	219	003	195	021	110	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0459 del 04/06/2015 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
AIELLO PIERO	C	C	C	C	C	F
AIROLA ALBERTO	M	M	M	M	M	M
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	C	F
ALBERTINI GABRIELE	C	C	C	C	C	F
ALICATA BRUNO	F	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	F
AMIDEI BARTOLOMEO	F	F	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	F
ANITORI FABIOLA	C	C	C	C	C	F
ARACRI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F
ARRIGONI PAOLO	F	F	F	F	F	C
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	C	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	
AURICCHIO DOMENICO	F	C	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO						F
BARANI LUCIO	C	C	C	C	C	
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	C	C	F	C
BATTISTA LORENZO	C	C	C	F	C	A
BELLOT RAFFAELA	F	F	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	F	F	C	C	F	C
BERGER HANS	M	M	M	M	M	M
BERNINI ANNA MARIA						F
BERTACCO STEFANO						
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	C	F
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	C	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	F
BIGNAMI LAURA	A	A	A	A	A	C
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	C	C	C	
BISINELLA PATRIZIA	F	F	F	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	F	F	F
BOCCA BERNABO'	F	F	F	F	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	C		F	C
BONAIUTI PAOLO	C	C	C	C	C	F
BONDI SANDRO				C	C	
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	F	F	
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	F
BOTTICI LAURA	F	F	F	F	F	F
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	C	C	F
BRUNI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F
BRUNO DONATO						
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F
BUEMI ENRICO		C		C		F

Seduta N. 0459 del 04/06/2015 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
BULGARELLI ELISA						F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	
CALEO MASSIMO	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO						
CAMPANELLA FRANCESCO	A	F	A	C	F	C
CANDIANI STEFANO	F	F	F	F	F	C
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	F
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	C	F
CAPPELLETTI ENRICO	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO						
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	F
CARIDI ANTONIO STEFANO				C		F
CARRARO FRANCO	A	A	A	F	A	F
CASALETTO MONICA						
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	C	C	C	F
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	M	M	M	M	M	M
CASTALDI GIANLUCA	M	M	M	M	M	M
CATALFO NUNZIA	F	F	C	F	F	F
CATTANEO ELENA	M	M	M	M	M	M
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	F	F	F	C
CERONI REMIGIO						
CERVELLINI MASSIMO	F	F	C	C	F	C
CHIAVAROLI FEDERICA	M	M	M	M	M	M
CHITI VANNINO	C	C	C	C	C	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	F	F	F
CIOFFI ANDREA	M	M	M	M	M	M
CIRINNA' MONICA	C	C	C	C	C	
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	C	C	
COLLINA STEFANO	C	C	C	C	C	F
COLUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	F	C	C
COMPAGNA LUIGI	A	A	A	A	A	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	F	C	C
CONTE FRANCO						F
CONTI RICCARDO	F	F	F	F	F	
CORSINI PAOLO	M	M	M	M	M	M
COTTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F
CROSIO JONNY	F	F	F	F	F	C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	F
CUOMO VINCENZO						

Seduta N. 0459 del 04/06/2015 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	F
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	C	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	F	F	F	F
D'ANNA VINCENZO	C	F	F	F	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	C	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	C	C	F	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	C	C	F	C
DE PIETRO CRISTINA				F	F	F
DE PIN PAOLA	A	A	A	A	A	A
DE POLI ANTONIO	C	C	C	C	C	F
DE SIANO DOMENICO	F	F	F	F	F	F
DEL BARBA MAURO			C	C	C	
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	C	F
DI GIACOMO ULISSE						
DI GIORGI ROSA MARIA	M	M	M	M	M	M
DI MAGGIO SALVATORE TITO		F	F	F	F	F
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	C	F
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M	M	M	M
DONNO DANIELA	F	F	F	F	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	F
FABBRI CAMILLA	M	M	M	M	M	M
FALANGA CIRO						
FASANO ENZO	F	F	F	F	F	F
FASIOLO LAURA	C	C	C	C	C	F
FATTORI ELENA	M	M	M	M	M	M
FATTORINI EMMA	M	M	M	M	M	M
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO						
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	C	F
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO						
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	F
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	F
FINOCCHIARO ANNA						
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	F
FLORIS EMILIO	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0459 del 04/06/2015 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	F
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	F
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	F	F	F
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F
GALIMBERTI PAOLO	F	F	F	F	F	F
GAMBARO ADELE						
GASPARRI MAURIZIO	F	F	F	F	F	P
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	
GHEDINI NICCOLO'						
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE						
GIBIINO VINCENZO	F	F	F	F	F	F
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	R	F
GIRO FRANCESCO MARIA						
GIROTTI GIANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F
GOTOR MIGUEL					C	F
GRANAIOLA MANUELA	M	M	M	M	M	M
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	
GUALDANI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
GUERRA MARIA CECILIA						F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	F
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	F
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	F
IURLARO PIETRO	F	F	F	F	F	
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	C	F
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	C	F
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	F
LANZILLOTTA LINDA	C	C	C	C	C	F
LATORRE NICOLA					C	F
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	F
LEZZI BARBARA	F	F	F	F	F	F
LIUZZI PIETRO	F	F	F	F	F	F
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	F
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	F
LONGO EVA	F	F	F	F	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	M	M	M	M	M	M
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	F
LUCIDI STEFANO	F	F	F	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0459 del 04/06/2015 Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	F
MANCONI LUIGI						
MANCUSO BRUNO						
MANDELLI ANDREA	F	F	F	F	F	F
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	C	F
MARCUCCI ANDREA						F
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	C	F
MARIN MARCO						
MARINELLO GIUSEPPE F.M.						F
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	C	F
MARTELLI CARLO	F	F	F	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	C	F
MARTON BRUNO						F
MASTRANGELI MARINO GERMANO						
MATTEOLI ALTERO						
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	C	F
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	C	F
MAURO GIOVANNI	F	F	F	F	F	
MAURO MARIO	F	F		F	F	F
MAZZONI RICCARDO						F
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	C	C	C	
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO						F
MILO ANTONIO	F	F	F	F	F	F
MINEO CORRADINO	F	F	C	C		F
MINNITI MARCO	M	M	M	M	M	M
MINZOLINI AUGUSTO						F
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	C	F
MOLINARI FRANCESCO	F	F	A	R	F	A
MONTEVECCHI MICHELA						F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	C	C	C	F
MORONESE VILMA	F	F	F	F	F	F
MORRA NICOLA	F	F	F	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	F
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	C	F
MUNERATO EMANUELA	F	F	F	F	F	F
MUSSINI MARIA	C	F	C	F	F	C
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	C	F
NAPOLITANO GIORGIO		C	C	C	C	
NENCINI RICCARDO	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0459 del 04/06/2015 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
NUGNES PAOLA	F	F	F	F	F	F
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO						
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	C	C	C	F
PADUA VENERA	C	C	C	C	C	F
PAGANO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	C	C	F
PAGLINI SARA	F	F	F	F	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	F	F	F	F
PALERMO FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO						
PANIZZA FRANCO	C	C	C	C	C	F
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	C	C	F
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	F
PELINO PAOLA	M	M	M	M	M	M
PEPE BARTOLOMEO	F	F	F	F	F	
PERRONE LUIGI	F	F	F	F	F	F
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	C	C	F	C
PETROCELLI VITO ROSARIO						
PEZZOPANE STEFANIA	C	C	C	C	C	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	F	F	F	F	F
PICCOLI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	M	M	M	M	M	M
PUGLIA SERGIO				F	F	F
PUGLISI FRANCESCA	C	C	C	C	C	F
PUPPATO LAURA	C	C	C	C	C	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	C	F
RAZZI ANTONIO	F	F	F	F	F	F
REPETTI MANUELA				C	C	
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	F	F	F
ROMANI MAURIZIO	F	F	C	C	F	C
ROMANI PAOLO						
ROMANO LUCIO						F
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	C	C	F
ROSSI LUCIANO	C	C	C	C	C	F
ROSSI MARIAROSARIA						
ROSSI MAURIZIO					C	F
RUBBIA CARLO						F
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0459 del 04/06/2015 Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	C	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
SACCONI MAURIZIO						
SAGGESE ANGELICA						F
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	C	F
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	C	R	C	F
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	F	F	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO						
SCIASCIA SALVATORE	C	F	F	F	F	F
SCIBONA MARCO	F	F	F	F	F	F
SCILIPOTI ISGRO' DOMENICO	M	M	M	M	M	M
SCOMA FRANCESCO						
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	
SERRA MANUELA	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	F	F	F	F	F	F
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	C	F
SIMEONI IVANA	F	F	F	C	F	
SOLLO PASQUALE						
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	C	F
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	C	F
SPOSETTI UGO						
STEFANI ERIKA	F	F	F	F	F	C
STEFANO DARIO	M	M	M	M	M	M
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.						
TAVERNA PAOLA	M	M	M	M	M	M
TOCCI WALTER	C	C	C	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	F
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	F
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	C	
TOSATO PAOLO	F	F	F	F	F	C
TREMONTI GIULIO						
TRONTI MARIO	C	C	C	C	C	F
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	M	M	M	M	M	M
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	C	F
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
VALDINOSI MARA	C	C	C	C	C	F
VALENTINI DANIELA						
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	F
VERDINI DENIS						

Seduta N. 0459 del 04/06/2015 Pagina 8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	F
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	F
VOLPI RAFFAELE	F	F	F	F	F	C
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	F
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	C		C	C	C	F
ZELLER KARL	C	C	C	C	C	F
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	C	C
ZIZZA VITTORIO	F	F	F	F	F	F
ZUFFADA SANTE	F	F	F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Anitori, Berger, Bubbico, Caleo, Cassano, Casson, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fattori, Fattorini, Fedeli (*dalle ore 11*), Ferrara Elena, Formigoni, Giacobbe, Granaiola, Galdani, Longo Fausto Guilherme, Marton, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stefano, Stucchi, Taverna, Turano, Uras e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Borioli, Fabbri e Pelino, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore De Cristofaro cessa di far parte della componente «Sinistra al Lavoro» ed entra a far parte della componente «Sinistra Ecologia e Libertà» all'interno del Gruppo Misto.

Conseguentemente la componente «Sinistra al Lavoro» cessa di esistere.

Governmento, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di aprile e maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quindici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Nello scorso mese di maggio 2015 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'esercizio finanziario 2015, concernenti le variazioni com-

pensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettera in data 15 maggio 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettere in data 26 e 29 maggio 2015, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Regione, rispettivamente, del 26 maggio 2015, n. 56, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Nuragus (Cagliari), e del 28 maggio 2015, n. 60, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Suergiu (Carbonia-Iglesias).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti e documenti

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 26 maggio 2014, ha inviato la relazione – ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 – sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2014 (*Doc. CXCVIII*, n. 3), nonché la relazione presentata in pari data all'Assemblea ordinaria dei partecipanti, corredata delle considerazioni finali (Atto n. 565).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato il testo di cinque risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 15 aprile 2015:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2004/689/CE (*Doc. XII*, n. 690). Il predetto documento è stato trasmesso, ai

sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce il comitato per l'occupazione e che abroga la decisione 2000/98/CE (*Doc. XII, n. 691*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020 (*Doc. XII, n. 692*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione su una commemorazione europea del centenario del genocidio armeno (*Doc. XII, n. 693*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione in occasione della Giornata internazionale dei rom – antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (*Doc. XII, n. 694*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pagliari, Puppato, Ricchiuti e Susta hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01950 del senatore Fravezzi ed altri.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04030 della senatrice Bertorotta ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 maggio al 3 giugno 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 86

- AUGELLO: sull'arredo natalizio di piazza Navona a Roma (4-03204) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
- BARANI: sulle misure di profilassi contro i casi di infezione da legionella (4-03211) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)
- BIANCONI: sull'istituzione del registro nazionale dell'endometriosi (4-03068) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)
- CASALETTO ed altri: sull'esenzione dal pagamento dei farmaci per i pazienti malati di endometriosi (4-02224) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)
- CENTINAIO: sulla gestione del fenomeno dei flussi migratori di minori stranieri non accompagnati (4-02477) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sui disservizi del Museo archeologico nazionale di Napoli (4-03230) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
sulla tutela e valorizzazione dei reperti archeologici ritrovati a Novate Milanese (Milano) (4-03357) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
- DE CRISTOFARO: sulla tutela dei beni culturali situati presso la linea ferroviaria Napoli-Portici (4-03602) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
- DONNO ed altri: sull'inserimento dell'endometriosi tra le malattie invalidanti (4-01159) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)
- FUKSIA ed altri: sull'aggiornamento delle «Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi» del 2000 (4-03513) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)
- GASPARRI, AMORUSO: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato in Puglia (4-01821) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
- LIUZZI: sulla riduzione dei contributi pubblici alle bande musicali (4-03311) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
- MARAN: sull'uniformità di applicazione delle norme sul diritto di asilo in Europa (4-02862) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MARINO ed altri: sull'inserimento del Polo reale di Torino tra i siti museali con direttore dirigente di I fascia (4-02557) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)
- MAURO Mario: sulla soppressione del reparto maternità dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio (Milano) (4-03256) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

NUGNES ed altri: sulla realizzazione del «Grande progetto centro storico Unesco di Napoli» (4-02766) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PUGLIA ed altri: sulla tutela della Villa d'Elboeuf a Portici (Napoli) (4-01809) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PAGNONCELLI: sulla riorganizzazione della sanità in Lombardia, con riguardo all'azienda ospedaliera «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo (4-03363) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

ROSSI Gianluca: sulla chiusura dei presidi di Polizia postale di Terni e di Polizia ferroviaria di Orvieto (4-01819) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

SANTANGELO ed altri: sulle misure per la gestione dei flussi migratori, con particolare riguardo alla Sicilia (4-02368) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TURANO: sulle conseguenze della chiusura dell'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo (4-03976) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

FAVERO, SUSTA, DI GIORGI, COCIANCICH, CIRINNÀ, CARDINALI, GINETTI, ZAVOLI, FILIPPI. – Il Senato,

premesso che:

il 13 maggio 2015, la Commissione europea ha approvato l'«Agenda europea globale sulla migrazione» che rappresenta una svolta significativa e un primo passo concreto verso l'adozione di una politica comune europea per la gestione di un fenomeno complesso ed in continua evoluzione;

gli interventi previsti si concentrano su 4 settori principali, che sono stati al centro del dibattito dei mesi scorsi: un nuovo sistema comune di asilo, una nuova politica europea sulla migrazione legale, una lotta più decisa alla migrazione irregolare e alla tratta di esseri umani, la revisione delle operazioni di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea e il rafforzamento delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione di Frontex;

quanto al sistema comune di asilo, la Commissione ha indicato l'obiettivo di superare le attuali divergenze tra le diverse politiche nazionali in materia di asilo e di progredire verso un efficace uso delle misure di ricollocazione e reinsediamento dell'Ue, mediante: una piena applicazione del sistema europeo comune di asilo tramite un nuovo meccanismo di monitoraggio; una valutazione del sistema Dublino entro la metà del 2016 in vista della sua revisione; l'attuazione di risolutive iniziative per combattere gli abusi del sistema di asilo; una riflessione sull'istituzione di un unico processo decisionale in materia di asilo per garantire la parità di trattamento dei richiedenti asilo in tutta Europa;

considerato che:

con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la materia del diritto di asilo, di protezione sussidiaria e protezione temporanea, è stata assunta nella politica comune dell'Unione europea (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) impegnando, così, gli Stati aderenti ad una comune regolamentazione;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce e garantisce il diritto di asilo nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo *status* dei rifugiati, e a norma del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 18). In tale ambito, sono vietate le espulsioni collettive e le espulsioni ed estradizioni verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19);

le richieste di asilo nei Paesi dell'Unione europea sono disciplinate dal regolamento (UE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetto «Dublino III»), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide;

il regolamento «Dublino III» intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta medesima (diritto alla dignità umana, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale);

lo stesso regolamento «Dublino III» ha lo scopo di realizzare un sistema di asilo europeo basato su criteri uniformi di riconoscimento del diritto d'asilo dei richiedenti, sul rispetto dei diritti umani nei Paesi d'accoglienza e sulla solidarietà tra gli Stati membri. Si propone, inoltre, di consentire la rapida determinazione ed identificazione dello Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, senza pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle relative domande;

considerato inoltre che:

l'Italia ha riconosciuto il diritto di asilo nell'articolo 10, comma terzo della Costituzione, senza farne discendere una disciplina organica con legge ordinaria;

in un primo tempo, alcune disposizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato sono state adottate con il decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990 (cosiddetta legge Martelli), che ha abolito la riserva geografica alla Convenzione di Ginevra del 1951, che limitava il riconoscimento dello *status* ai rifugiati provenienti dall'Europa;

successivamente, sono intervenuti il decreto legislativo n. 286 del 1998 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e la legge n. 189 del 2002 recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo». Quest'ultima ha influito notevolmente in materia d'asilo, anche attraverso la decentralizzazione della procedura e l'istituzione di commissioni territoriali con il compito di esaminare le istanze di riconoscimento della protezione internazionale;

recependo le direttive europee in materia, l'Italia si è dotata di un quadro normativo di riferimento, comune agli altri Paesi dell'Unione. Il decreto legislativo n. 140 del 2005 di attuazione della direttiva 2003/9/CE (direttiva «accoglienza»), ha stabilito le norme sull'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato nel territorio nazionale, in linea con gli *standard* europei e con il diritto internazionale dei rifugiati (in particolare, con la Convenzione di Ginevra del 1951). Il decreto legislativo n. 251 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/83/CE (direttiva «qualifiche») ha stabilito i criteri di riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria. Il decreto legislativo n. 25 del 2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, ha introdotto norme minime per le procedure da applicare per il riconoscimento della protezione umanitaria. I 2 ultimi decreti menzionati hanno modificato in maniera sostanziale le normative sull'asilo, abrogando, ad esempio, il trattamento dei richiedenti asilo ed introducendo l'effetto sospensivo del ricorso contro il diniego della domanda d'asilo con alcune categorie per le quali l'effetto sospensivo non è automatico e la possibilità, anche per coloro cui è stata concessa una protezione sussidiaria, di ottenere il ricongiungimento familiare;

ritenuto che:

ai sensi della normativa descritta, la richiesta di diritto di asilo e protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero e dall'apolide per vedersi riconosciuto lo *status* di rifugiato o quello della protezione sussidiaria, all'ufficio di Polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia, o in alternativa può essere presentata direttamente all'ufficio immigrazione della Questura;

il rifugiato è colui che non vuole far ritorno nel Paese dal quale proviene a causa del timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche. Invece, è ammissibile alla protezione sussidiaria colui che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese dal quale proviene, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;

in seguito alla presentazione della domanda, la Questura provvede ad inviare la domanda alla commissione territoriale, l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello *status* di rifugiato, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta di asilo in attesa della definizione del procedimento. La commissione territoriale,

qualora non riconosca lo *status* di rifugiato e neppure la protezione sussidiaria, può trasmettere gli atti del procedimento al questore, affinché sia rilasciato il permesso di soggiorno umanitario, nel caso ritenga che sussistano gravi motivi di questo carattere;

le commissioni territoriali sono distribuite sul territorio nazionale attualmente ne sono operative 20 e sono composte da 4 membri, un funzionario dell'ufficio territoriale di Governo (Prefettura) come presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale, e un rappresentante UNHCR; tutti i membri hanno diritto di voto e la decisione sui casi individuali può essere adottata a maggioranza, o con il voto favorevole di almeno 3 membri. Esiste inoltre una commissione nazionale per il diritto di asilo che decide sui casi di revoca e di cessazione della protezione internazionale e svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali. La commissione nazionale è responsabile del monitoraggio delle richieste, attraverso la costituzione di un'apposita banca dati e della documentazione sulla situazione socio-politica dei Paesi di origine dei richiedenti. La commissione nazionale ha 5 membri, è presieduta da un Prefetto ed è composta da dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (dipartimento libertà civili e immigrazione e dipartimento di pubblica sicurezza) e un rappresentante UNHCR con funzioni consultive;

nell'esame della domanda la commissione territoriale deve valutare, in relazione al richiedente: la situazione nel suo Paese di origine, riferita al momento in cui l'istanza va decisa, previa verifica del relativo sistema normativo e regolamentare; le dichiarazioni e la documentazione fornite (l'interessato è tenuto a precisare se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi); la sua situazione personale, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età; l'eventualità che con la sua condotta, successiva a quando ha lasciato il Paese di origine, abbia intenzionalmente preconstituito le condizioni per presentare l'istanza di protezione in questione; la possibilità che possa avvalersi della protezione di un altro Paese;

il richiedente che abbia ricevuto una decisione di rigetto totale o parziale da parte della commissione territoriale o una decisione di revoca o cessazione da parte della commissione nazionale può presentare ricorso innanzi al giudice ordinario. La legge prevede 3 gradi di giudizio, in cui tribunale di primo grado e la Corte di Appello possono decidere nel merito, mentre la Corte di cassazione può decidere solo su questioni di legittimità/diritto. La competenza per la materia è attribuita al giudice in composizione monocratica del capoluogo del distretto di Corte di Appello dove ha sede la commissione territoriale o in cui ha sede il centro in

cui è accolto o trattenuto il richiedente. Il termine per impugnare la decisione può variare dai 15 ai 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso può essere depositato anche attraverso una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, entro 60 giorni;

rilevato che:

nel corso del 2014, secondo i dati forniti dall'Eurostat a marzo 2015, il numero dei richiedenti asilo è più che raddoppiato, passando dai circa 26.000 del 2013 agli oltre 64.000 dell'anno scorso. Un aumento che segna un incremento del 143 per cento contro un aumento, a livello dell'Unione europea pari al 44 per cento, dove le richieste hanno toccato quota 626.000. Per quanto riguarda l'origine di chi chiede asilo in Italia, nel 2014 il primo Paese è la Nigeria, da dove sono arrivate oltre 10.000 domande (il 16 per cento del totale), seguito dalle 9.800 dal Mali (il 15 per cento) e 8.500 dal Gambia (il 13 per cento delle richieste complessive). Se si considerano le domande accettate in prima istanza, in Italia nel 2014, su 35.180 casi presi in considerazione ne sono state accettate 20.580, oltre il 58 per cento. Un numero decisamente maggiore rispetto alla media Ue dove in prima istanza sono state accettate il 45 per cento delle domande presentate. In Italia l'anno scorso Pakistani e Afghani si sono visti accettare il maggior numero di domande (12 per cento per entrambi i Paesi), seguiti dai nigeriani al 10 per cento. In conclusione, l'Eurostat certifica che l'Italia si colloca al terzo posto, dopo la Germania e la Svezia;

valutato che:

il sistema dell'accoglienza e della gestione dei richiedenti asilo e protezione internazionale nel nostro Paese, presenta diverse criticità;

tra queste, vengono in evidenza la mancanza o l'insufficienza del personale addetto alle traduzioni in lingua, con conseguenti imprecisioni o errori nella identificazione dei richiedenti e nella valutazione delle domande, esponendo così le persone ad una possibile assenza di tutela;

in molti casi, i richiedenti non hanno sufficiente cognizione dei diritti e delle procedure in materia di asilo e, in assenza di un supporto tecnico, offrono una rappresentazione inadeguata della loro situazione oppure sbagliano nell'uso delle procedure, rischiando il rigetto della domanda. Si ricorda che non sempre le commissioni territoriali dispongono delle competenze previste dalla legge e della presenza di uno psicologo;

le commissioni territoriali risultano ancora poche in tutta Italia, nonostante il continuo afflusso di immigrati. Ciò rallenta l'*iter* burocratico della procedura, che attualmente si attesta nei tempi medi di oltre 2 anni;

i percorsi di integrazione per gli stranieri, organizzati dalle varie associazioni umanitarie e dalle comunità locali, comportano costi crescenti a carico della collettività e un importante investimento di risorse umane ed economiche che rischiano di rivelarsi inutili dati i lunghi tempi di attesa e gli incerti esiti delle richieste che potrebbero concludersi con l'espulsione del soggetto;

accade, inoltre, che risulti una disparità di valutazione delle domande pur quando esse provengono da richiedenti aventi analoga prove-

nienza e condizione personale. Ci si domanda se, in tali casi, intervengano elementi non oggettivi o comprovati a condizionare l'esito del pronunciamento finale;

infine, la scarsa efficienza della procedura di espulsione prevista per gli immigrati vittime non riconosciute della violenza subita nei loro Paesi di origine, genera non solo episodi di emarginazione ma, in alcuni casi, alimenta il loro disadattamento e fornisce «manodopera» alla criminalità organizzata sempre pronta ad approfittare di una situazione tanto drammatica;

le problematiche descritte devono essere affrontate e risolte dalle istituzioni nazionali, in modo da evitare che ci siano pesanti ricadute che coinvolgano non solo i richiedenti asilo e protezione internazionale, che fuggono dalle drammatiche situazioni in cui versano i loro Paesi d'origine, ma anche le comunità che rischiano di vedere dispersi gli sforzi economici e sociali messi in campo per accoglierli,

impegna il Governo:

1) a completare il quadro normativo in materia di asilo in coerenza con la disciplina europea, anche prevedendo l'adozione di un testo unico, facendone discendere disposizioni regolamentari che assicurino ai richiedenti e a tutti gli operatori coinvolti un sistema di riferimento certo ed univoco, dal quale far discendere le decisioni da adottare;

2) a favorire un ulteriore incremento delle commissioni territoriali competenti per il riconoscimento dell'asilo politico e la protezione internazionale, presenti sul territorio italiano, integrandole con tutte le competenze necessarie a garantire in tempi certi e rapidi l'esito delle procedure di esame;

3) a dare un indirizzo comune a tutti gli operatori chiamati a decidere in merito alle richieste di asilo, definendo parametri e criteri mediante i quali motivare la decisione;

4) a considerare il notevole impegno delle comunità locali in tema di accoglienza ed integrazione, valorizzando l'adesione effettiva dei richiedenti asilo ai progetti di inserimento scolastico e lavorativo loro proposti sia nell'ambito della procedura di esame della domanda sia al fine di riconoscere ai soggetti meritevoli il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma V, del decreto legislativo n. 286 del 1998 in caso di rigetto della protezione internazionale;

5) ad implementare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e di integrazione dei rifugiati sostenendo l'attività delle amministrazioni locali e di tutti gli operatori istituzionali, sociali e volontari che possano essere coinvolti in progetti di sperimentazione di buone pratiche locali.

(1-00424)

Interrogazioni

BOTTICI, BULGARELLI, CATALFO, DONNO, MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il complesso delle Terme del Corallo, altrimenti denominato «Stabilimento termale Acque della Salute», è situato a Livorno, tra via Orosi e piazza Dante, in prossimità della stazione centrale;

la costruzione del complesso termale fu iniziata nel 1903 e terminata nell'anno successivo su progetto dell'ingegner Angiolo Badaloni. L'area prescelta nella quale furono edificate le Terme del Corallo corrispondeva al terreno in cui fu scoperta in modo fortuito nel 1854 la sorgente Acqua della Salute o Sovrana che si riteneva fosse dotata di proprietà terapeutiche. Successivamente, nei primi anni del Novecento, furono scoperte altre sorgenti nelle aree limitrofe cosicché, quando il 31 luglio 1904 la Società delle acque della Salute inaugurò la struttura, le sorgenti attive erano 5: la Corsia, la Vittoria, la Salute, la Preziosa, il Corallo Vecchio, utilizzate all'interno dello stabilimento a scopo terapeutico ed imbottigliate e vendute. In tal modo Livorno si trovò ad avere varie fonti che, per composizione chimica, si riteneva possedessero proprietà curative, per un totale di 25.000 litri di acqua al giorno. Lo stabilimento livornese divenne quindi una delle mete turistiche predilette dell'epoca tanto da meritarsi l'appellativo di «Montecatini a Mare», data anche la posizione facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto dell'epoca, in particolare con il tram elettrico da piazza Vittorio Emanuele II, oggi piazza Grande, linea che fu realizzata appositamente in occasione dell'apertura del complesso;

le Terme del Corallo hanno un'originale forma ad anfiteatro: al centro si trova il corpo principale al quale si accede da una scalinata monumentale disposta in facciata e da 2 scale minori laterali, tutte e 3 riunite in un'ampia terrazza con balaustra. L'edificio centrale è collegato a 2 padiglioni laterali per mezzo di un colonnato che si affaccia sul giardino e al suo interno trovavano spazio il salone dei concerti che, sormontato da cupola, poteva accogliere fino a mille spettatori, le sale di lettura ed il ristorante, mentre nel piano inferiore era situato lo stabilimento balneare;

il padiglione posto, sulla destra entrando nell'edificio centrale, è costituito dalla sala della mescita, caratterizzata da una grande abside, nella quale venivano raccolte le 5 Acque utilizzate nella terapia idropinica che sgorgavano dalle cinque teste leonine in maiolica;

il padiglione posto sul lato opposto, a sinistra entrando nell'edificio centrale, accoglieva invece gli uffici detti gabinetti dei medici;

nel parco che circonda l'intero stabilimento si trovano ancora oggi varie strutture, all'epoca adibite a diverse funzioni, come: una torre merlata, una loggia a terrazza progettata da Adriano Unis, le torrette ottagonali delle varie sorgenti, il padiglione del Corallo e i locali per l'imbottigliamento; al fine di proteggere le preziose falde da agenti contaminanti,

fu costruita una corazza interrata che si estendeva per qualche chilometro intorno alle terme;

le Terme del Corallo erano frequentate dagli esponenti della nobiltà e dell'alta borghesia che potevano alloggiare nei vicini Hotel Corallo e Hotel Sovrana, tra i vari ospiti illustri si ricorda il Re Vittorio Emanuele III. Proprio per consentire ai cittadini livornesi meno abbienti di usufruire delle Acque della Salute fu costruito il cosiddetto padiglione popolare, edificato fuori dallo stabilimento al di là dell'odierna via Orosi, dove con pochi centesimi i residenti ricevevano le cure;

il complesso delle Terme del Corallo è uno dei primi edifici civili costruiti in cemento armato in Italia, impreziosito da maioliche come quelle di Ernesto Bellandi, pitture come quelle di Oreste Malfanti o decorazioni in cemento di Gaetano Sammoggia;

lo stabilimento rimase in vita fino al 1936 quando cessò la sua attività termale, mai più ripresa, interrompendo anche la produzione delle cinque Acque della Salute. Lo stabilimento continuò tuttavia ad imbottigliare un'acqua minerale chiamata Corallo che fu impiegata anche per ottenere bibite come Aranciata, Chinotto e Ginger Soda. Dal 1937 la struttura termale fu adibita a sala da ballo fino al 1968, quando un incendio danneggiò gravemente il corpo centrale dello stabilimento. L'anno precedente a questo tragico evento, nel 1967, lo stabilimento era passato in proprietà alla società S.T.I.B. SpA, acquisita successivamente dalla Coca-Cola SpA, la quale decise di sospendere la produzione di acqua e bibite Corallo;

il complesso delle Terme del Corallo è oggi proprietà del Comune di Livorno; dal 1982 sopra il complesso è stato costruito un cavalcaferrovia;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in occasione dell'ultima edizione dell'iniziativa FAI (Fondo ambiente italiano) i «Luoghi del Cuore», la delegazione FAI di Livorno si è fatta promotrice e sostenitrice della candidatura delle Terme del Corallo, tenuto conto del forte interesse dimostrato attraverso le numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e delle associazioni labroniche;

il risultato ottenuto è stato di grande significato, il bene ha raggiunto la 7^a posizione nella classifica nazionale con 30.445 segnalazioni (firme). Sebbene il complesso non sia stato tra i primi segnalati, l'ampia partecipazione, della cittadinanza e non solo, all'iniziativa testimonia quindi il notevole interesse nei confronti del monumento e del suo recupero;

il complesso è studiato da molti studenti delle facoltà di Architettura delle università italiane, rappresentando un elemento di interesse, anche didattico, indiscutibile;

se il complesso non ha avuto ancora cedimenti strutturali ciò è dovuto alla costruzione in cemento armato la cui durata, peraltro, non è eterna;

il Comune di Livorno, proprietario del bene, non ha nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per tutti gli interventi necessari, anche a causa del decremento dei trasferimenti statali;

a giudizio degli interroganti si rende necessario intervenire concretamente per tutelare un bene con così grandi potenzialità ed arrestarne il degrado, anche in considerazione del fatto che dal recupero del complesso delle Terme del Corallo possono derivare alla città di Livorno un forte ritorno di immagine ed una concreta ricaduta turistica ed occupazionale, si chiede di sapere:

quali azioni di propria competenza intenda promuovere il Ministro in indirizzo per valorizzare il complesso delle Terme del Corallo e contrastarne non solo il degrado, ma anche il possibile cedimento strutturale;

se vi siano a tal fine fondi disponibili nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

(3-01958)

DEL BARBA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ambito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza, è stata contestata a numerosi autotrasportatori la violazione delle disposizioni previste dalla normativa doganale dell'Unione europea in materia di franchigia dai dazi; in particolare, a decorrere dal luglio 2012, sono stati notificati verbali di contestazione a circa 70 aziende di autotrasporto, con l'imposizione del pagamento delle accise e delle relative sanzioni per un totale di circa 6 milioni di euro;

le violazioni contestate riguardano, con riferimento al periodo 2009-2012, l'importazione dal Comune di Livigno (territorio extradoganale ai sensi dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) di carburante contenuto all'interno di serbatoi ritenuti non «normali» in quanto di dimensioni maggiorate rispetto a quelli installati dai costruttori dei rispettivi veicoli;

secondo quanto previsto dal citato regolamento comunitario, il Comune di Livigno è parificato dal punto di vista doganale ad un Paese esterno all'Unione europea; pertanto, le merci spedite dal suo territorio soggiacciono alla regolamentazione doganale dell'Unione europea;

in particolare, per le spedizioni dal territorio di Livigno è applicabile l'articolo 107, paragrafo 2, lettera *c*), del regolamento (CE) n.1186/2009, che prevede la franchigia dai dazi doganali e quindi l'esenzione per il carburante contenuto all'interno dei serbatoi dei mezzi di trasporto merci, a condizione che detti contenitori siano «normali»;

considerato che:

la nozione di «normalità» del serbatoio, in quanto non univocamente determinata sul piano normativo, è stata oggetto nel tempo di diversi pronunciamenti giurisprudenziali, anche parzialmente divergenti;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-247/97 del 3 dicembre 1998, ha inizialmente affermato che i serbatoi maggiorati installati da un concessionario del costruttore o da un carrozziere, e non

dal costruttore stesso, non possano intendersi come «normali» e dunque non possano dare diritto all'esenzione daziaria;

successivamente, la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito di un giudizio in materia di tassazione di prodotti energetici (causa C-152/2013, sentenza del 10 settembre 2014), pur facendo salvi gli effetti della precedente sentenza, ha esteso e riformulato la nozione di «serbatoio normale», affermando che vi debbano essere ricompresi tutti i serbatoi installati permanentemente dal costruttore o da terzi su veicoli commerciali, purché consentano a tali veicoli l'utilizzazione diretta del carburante;

a fronte di tale orientamento della Corte di giustizia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi rivolto una formale richiesta di chiarimento alla Commissione europea per accertare se la nozione più estensiva di «serbatoio normale» si possa applicare anche ai fini dell'esenzione delle franchigie doganali, ricevendone al riguardo una risposta negativa: la nozione estensiva sarebbe applicabile alla sola circolazione di carburanti all'interno del mercato unico (disciplina delle accise) e non anche – come nel caso in questione – all'importazione da un Paese terzo verso detto mercato (disciplina delle dogane);

accertata, pertanto, la necessità di corrispondere il tributo (accise) non assolto per la parte di carburante importato oltre i limiti della franchigia previsti dalla normativa doganale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dunque rivolto 2 successive richieste di parere all'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di non applicare le sanzioni amministrative in applicazione di altrettante disposizioni dello «Statuto dei diritti del contribuente», di cui alla legge n. 212 del 2000: l'articolo 10, comma 3, che prevede che non siano irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma tributaria; l'articolo 10, comma 2, che tutela il legittimo affidamento del contribuente in buona fede;

con riferimento alla prima richiesta, l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto che nella vicenda in esame l'irrogazione delle sanzioni amministrative fosse pienamente legittima, non potendosi configurare alcuna incertezza normativa, mentre, con riguardo al secondo quesito, ha riconosciuto come applicabile la norma che tutela il legittimo affidamento a condizione che ricorrano «in punto di fatto e con valutazione da effettuarsi caso per caso (rimessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli) una serie di circostanze consistenti nella apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'amministrazione finanziaria e nella buona fede del contribuente» (note dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. nn. 48642 P e 94496 P, rispettivamente del 30 gennaio 2015 e del 24 febbraio 2015);

considerato, altresì, che:

a fronte dei chiarimenti ottenuti circa il quadro normativo applicabile, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha impartito istruzioni ai propri uffici nel senso indicato dall'Avvocatura generale dello Stato, per cui in presenza di un nesso diretto ed immediato tra il comportamento del-

l'amministrazione e quello dell'operatore in buona fede non si sarebbe dovuto procedere all'applicazione delle sanzioni;

nel frattempo, diverse sentenze della commissione tributaria provinciale di Sondrio, nel rigettare i ricorsi di parte avverso la richiesta di pagamento del tributo e degli interessi, escludevano esplicitamente, con identiche motivazioni, che nelle vicende in questione fosse utilmente invocabile l'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000; i giudici tributari hanno in particolare escluso che gli autotrasportatori si fossero conformati ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ovvero che il comportamento o la condotta tenuta fosse stata posta in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa;

al momento, a fronte di 60 sentenze di rigetto dei ricorsi presentati dagli operatori interessati (56 innanzi alla commissione tributaria provinciale di Sondrio e 4 innanzi alla commissione tributaria regionale di Milano), solo due pronunce della commissione tributaria regionale di Milano (sez. 7, sent. n. 1970/2015 depositata l'11 maggio 2015 e sent. n. 2265/2015, depositata il 22 maggio 2015) sono risultate favorevoli all'appellante sotto il profilo della sussistenza del principio dell'affidamento e della buona fede;

in questi ultimi due casi, il giudice tributario, pur in presenza dei medesimi presupposti su cui si sono fondate le precedenti sentenze sfavorevoli agli autotrasportatori, ha ritenuto provata la buona fede degli stessi, in considerazione del «ritardo con cui l'Amministrazione finanziaria ha provveduto ai controlli che la hanno condotta ad emettere l'atto di accertamento» (commissione tributaria regionale Milano, sent. n. 1970/2015) e «atteso che la rilevante affluenza di trasportatori professionali che sono prossimi a Livigno e che riforniscono i propri automezzi in zona franca avrebbe dovuto indurre l'Agenzia delle dogane ad una verifica della regolarità dei serbatoi utilizzati in epoca antecedente e senza ritardo» (commissione tributaria regionale Milano, sent. n. 2265/2015);

l'esclusione della sussistenza del legittimo affidamento e della buona fede ha determinato per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'obbligo, in tutti i casi decisi dal giudice tributario in modo negativo per gli operatori, di procedere all'irrogazione anche delle sanzioni amministrative; ne è derivato un ulteriore contenzioso, tuttora pendente, innanzi alla commissione tributaria provinciale di Sondrio, chiamata a pronunciarsi in merito ai ricorsi proposti dagli autotrasportatori avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative;

come ulteriore conseguenza, nel corso delle ultime udienze innanzi alle commissioni tributarie, i legali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno rinunciato a richiedere il rinvio, fino ad allora invocato in pendenza dei chiarimenti in sede amministrativa, con l'effetto di determinare la contestuale emissione, per i fatti contestati, di circa trecento cartelle di pagamento indirizzate ad aziende e singoli lavoratori;

a fronte di tale situazione, anche su sollecitazione dei numerosi autotrasportatori colpiti da sentenze sfavorevoli di primo grado, alcuni

parlamentari della Provincia di Sondrio, tra cui il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, si sono attivati per instaurare un dialogo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di effettuare una ricognizione generale della situazione sotto entrambi i profili, amministrativo e giurisprudenziale, e di pervenire ad una sollecita risoluzione del contenzioso;

a tal fine, l'Agenzia delle dogane ha interpellato nuovamente l'Avvocatura generale dello Stato (con richiesta di parere del 28 maggio 2015), per accertare se le pretese sanzionatorie dell'amministrazione fiscale possano essere riconsiderate alla luce delle citate sentenze della commissione tributaria regionale di Milano che, a parità di fatti e circostanze rispetto alle pregresse pronunce avverse agli autotrasportatori, hanno ritenuto sussistente il legittimo affidamento e la buona fede degli stessi;

rilevato, infine, che:

il percorso di dialogo e collaborazione con l'Agenzia delle dogane avviato nei mesi scorsi, anche su impulso dell'interrogante, ha permesso di chiarire alcuni aspetti della questione, evidenziando la persistente incertezza normativa a riguardo della «normalità» dei serbatoi degli automezzi e la manifesta buona fede degli autotrasportatori, già sottoposti durante il periodo in questione a puntuali controlli doganali, senza che alcuna irregolarità fosse rilevata nelle loro dichiarazioni e nelle procedure utilizzate per il rifornimento e il passaggio in zona doganale;

in particolare, nell'ambito di 2 successivi incontri svoltisi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Direzione generale delle dogane è stata riconosciuta la necessità di pervenire in tempi rapidissimi a una rapida e omogenea risoluzione di tutte le controversie pendenti, si chiede di sapere:

se, in pendenza della definizione dei giudizi innanzi alle commissioni tributarie nei confronti degli autotrasportatori che abbiano importato carburante oltre i limiti previsti dalla franchigia doganale, non si ritenga innanzitutto opportuno sollecitare l'amministrazione fiscale e le sue articolazioni territoriali affinché:

procedano ad una tempestiva rivalutazione della posizione amministrativa degli stessi autotrasportatori ogni qual volta, nell'ambito dei giudizi instaurati sulle sanzioni, emergano ulteriori elementi o nuove valutazioni degli organi giudicanti che comprovino la sussistenza dei presupposti applicativi dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000;

venga concessa, a fronte di motivata richiesta da parte degli operatori ed in presenza di idonea garanzia, la sospensione amministrativa della riscossione degli importi contenuti negli atti sanzionatori fino all'esito del giudizio di primo grado;

in generale, con quali modalità il Ministero e le sue articolazioni territoriali intendano attivarsi, nei limiti delle rispettive prerogative e competenze, per pervenire ad una sollecita definizione del contenzioso, attraverso il riconoscimento in punta di fatto della buona fede degli autotrasportatori, da accertarsi caso per caso (come riconosciuto dall'Avvocatura

generale dello Stato) ancorché sulla base di criteri omogenei e coerenti di valutazione, che escludano ogni disparità di trattamento;

in definitiva, se non si giudichi indispensabile un intervento del Governo, nei limiti di propria competenza, posto che l'effetto combinato dell'imposto pagamento delle accise e delle relative sanzioni, per un totale di circa 6 milioni di euro, assommato alle spese legali di difesa, sta colpendo pesantemente l'attività delle numerose aziende di autotrasporto operanti nella provincia di Sondrio e i singoli lavoratori coinvolti, esponendo le prime al rischio di fallimento e i secondi alla necessità di difendersi in giudizio dall'ingiusta accusa di contrabbando, avendo soltanto svolto il loro lavoro e avendo sempre dichiarato correttamente i rifornimenti effettuati.

(3-01959)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LUMIA. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dai pubblici ministeri Amelia Luise, Francesco Del Bene e Annamaria Picozzi, sono emersi gravissimi fatti legati al malaffare e alla criminalità organizzata che hanno portato all'arresto di vari uomini politici e uomini vicini ad ambienti mafiosi, tra cui Giuseppe Bevilacqua, candidato alle ultime elezioni amministrative di Palermo e primo dei non eletti al Consiglio comunale;

grazie ai suoi rapporti con i *boss* di «Cosa nostra» Bevilacqua avrebbe gestito un certo pacchetto di voti che durante le elezioni regionali del 2012 avrebbe offerto ad alcuni candidati all'Assemblea regionale siciliana in cambio di vari favori, incarichi e finanziamenti;

inoltre, dalle indagini della Procura, sarebbe emerso che Bevilacqua avrebbe utilizzato a fini elettorali il servizio di distribuzione gratuita di generi alimentari ai poveri, gestito dal Banco delle Opere di Carità nell'ambito del Pead (programma europeo di aiuto alimentare ai bisognosi). In particolare Bevilacqua, oltre a chiedere il voto ai cittadini indigenti, avrebbe preteso da loro un contributo in denaro in cambio del pacco della spesa e, addirittura, avrebbe venduto i prodotti alimentari più costosi ad alcuni ristoratori;

al di là della indiscutibile gravità del fatto criminoso relativo al «voto di scambio», risulta particolarmente fastidioso leggere che nella commissione del crimine si sarebbero utilizzati gli aiuti ai bisognosi per accrescere il potere di controllo sull'elettorato, ovvero nei confronti di quei cittadini spesso in estreme condizioni di difficoltà economiche;

non si tratterebbe, purtroppo, di un caso isolato, ma di un fenomeno abbastanza diffuso. Molti politici senza scrupoli strumentalizzerebbero il servizio alimentare attraverso l'ausilio di associazioni e patronati a loro riconducibili e radicati nei vari quartieri di diverse città della Sicilia

e dell'Italia intera a dispetto di altre realtà che operano nello stesso campo con rigore e senza alcun uso strumentale a fini politici o elettorali,

si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché siano implementati sistemi efficaci di controllo che permettano un costante monitoraggio dell'attività svolta da detti organismi in qualunque parte del Paese si trovino, al fine di prevenire, contrastare e combattere eventuali ipotesi di utilizzo improprio e anche criminoso del programma europeo di aiuto alimentare ai bisognosi e di qualsiasi altra forma di aiuto alimentare finanziato dalle istituzioni nazionali, regionali ed europee.

(4-04054)

IURLARO. – *Ai Ministri della giustizia e della difesa.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'arresto cautelare nel 2012 di 4 militari dell'Arma dei Carabinieri di stanza a Lucera in provincia di Foggia (Giovanni Aidone, Giuseppe Silitti, Michele Falco e Luigi Glori, militari che hanno ricevuto negli anni encomi), ritenuti responsabili dalla procura della Repubblica di Lucera (soppressa con la riforma degli uffici giudiziari) di concorso in associazione per delinquere, estorsione e favoreggiamento (richiesta di arresto fondata su un numero di intercettazioni telefoniche ed ambientali assai rilevanti, che hanno richiesto per la loro attuazione di imponenti risorse pubbliche, umane e finanziarie), ha destato sorpresa e incredulità da parte di coloro che conoscono, e apprezzano, il valore degli arrestati;

la restrizione della libertà personale fu richiesta dal dottor Domenico Seccia (già procuratore di Lucera, ed oggi a capo della procura della Repubblica di Fermo), dal sostituto procuratore Alessio Marangelli (assegnato alla procura di Foggia) e dal dottor Severino Antonucci, allora giudice per le indagini preliminari, avallante la misura cautelare. La custodia carceraria venne disposta presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con isolamento diurno e notturno;

la detenzione sarebbe stata a giudizio dell'interrogante erroneamente applicata, per una non corretta lettura delle intercettazioni, che ne ha stravolto il senso ed il contenuto, da parte dei 2 magistrati inquirenti e del magistrato dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari: sul punto, infatti, il tribunale di Bari nell'ottobre 2012, ha annullato, dopo circa un mese di detenzione, la misura carceraria a carico dei 4 militari per totale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sostenuti dai magistrati e dal giudice per le indagini preliminari;

il tribunale di Bari ha dichiarato, in particolare, che «il presupposto ravvisato dal g.i.p. per l'attribuzione del fatto a titolo omissivo agli indagati è indimostrato...né il g.i.p. e né il p.m. evidenziano elementi fattuali denotanti la conoscenza da parte degli indagati dell'esistenza di estorsioni...il compendio indiziario posto a fondamento della ordinanza custodiale non appare idoneo a fondare l'applicazione della misura custodiale applicata»;

i magistrati hanno quindi ricorso alla suprema Corte di Cassazione per contrastare il provvedimento emesso dal tribunale di Bari. Anche in questo caso, nel 2013, la Corte ha rigettato le posizioni dei magistrati definendole «forzature»;

il procedimento penale a carico dei 4 militari celebrato presso la Corte di Assise di Foggia è stato oggetto di forte clamore mediatico, dal quale non sono estranei il dottor Seccia e al dottor Marangelli, i quali, senza alcuna osservanza del riserbo istruttorio, avrebbero persino sollecitato il Comune di Lucera a costituirsi parte civile contro i militari;

nel settembre 2013, la Corte di Assise di Foggia ha stabilito la totale insussistenza dei fatti addebitati ai carabinieri e piena sentenza assolutoria;

nel luglio 2014, anche la Corte di Assise di Appello di Bari (su richiesta dello stesso procuratore generale) ha confermato quanto già pronunciato in primo grado ed evidenziava i comportamenti lacunosi commessi dagli inquirenti;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

durante il dibattimento tenutosi presso la Corte di Assise di Foggia, con riferimento all'operato del dottor Alessio Marangelli sarebbe emerso che:

avrebbe chiesto ad un militare dell'Arma dei Carabinieri, il tenente Enrico Pozzone, con un ordine impartito oralmente, e non accolto dal militare, di simulare una rapina in danno di un indagato per installare un dispositivo di rilevamento nella vettura di quest'ultimo. Successivamente alla sua deposizione il tenente Pozzone Enrico è stato trasferito in altra sede, con conseguenze negative in termini di progressione di carriera;

avrebbe commesso gravissime illegalità, quali la compilazione di verbali falsi, contenenti false dichiarazioni, apposizione di false date e simulate presenze. Sul punto, si evidenzia che la procura della Repubblica di Lecce (funzionalmente competente a decidere dei reati attribuiti ai magistrati operanti sul territorio di Lucera), non ha ravvisato, a giudizio dell'interrogante in modo incomprensibile, reati a carico del dottor Marangelli, sebbene sia stato evidenziato che «nonostante l'apparente negazione dei fatti ad opera del dott. Marangelli, è lo stesso contenuto del "decreto» da lui sottoscritto che (sebbene con una formula meno eclatante) conferma quali fossero le azioni illecite, sia pure in forma "simulata", che il magistrato aveva ordinato verbalmente e, poi, in forma scritta di compiere ai militari dei Carabinieri. Occorre ora verificare se il grave e certamente illegittimo comportamento del dr. Marangelli consistito nell'ordinare...anche con modalità tali da integrare, se compiute, gravissimi reati contro il patrimonio e/o contro la persona, integri o meno fattispecie di reato»; «...è pertanto evidente che nel caso di specie l'ordine dato dal dr. Marangelli esorbitasse dai confini tracciati con le massime della Suprema Corte sopra riportate. Quanto in concreto avvenuto oggetto delle specifiche doglianze del Maresciallo Sillitti e del ten. Pozzone, vale a dire l'ordine di compiere una finta rapina...certamente delinea un ordine non legittimo che quindi correttamente i militari non eseguivano, ma nonostante tutto

ciò non integra una condotta penalmente rilevante...pur versandosi in ipotesi di violazione di legge difettano nel caso di specie gli altri elementi del delitto di cui all'art. 323 c.p....deve, quindi, ordinarsi l'archiviazione del procedimento con riferimento alla posizione del dr. Marangelli Alessio, la cui condotta certamente non conforme ai crismi della legittimità andrà valutata in altra sede, non integrando alcun illecito di natura penale»;

è a giudizio dell'interrogante grave, ed allarmante per la credibilità della giustizia, che il dottor Alessio Marangelli abbia potuto commettere presunti illeciti senza che alcun provvedimento disciplinare sia stato sino ad oggi disposto a suo carico e che questi possa continuare ad operare,

si chiede di sapere:

se al Ministro della giustizia risulti l'entità delle spese sostenute per le intercettazioni telefoniche ed ambientali per i soli procedimenti relativi alle operazioni denominate «Reset» e «Atlantic City» richieste dottor Alessio Marangelli, nel periodo di reggenza della procura della Repubblica del tribunale di Foggia da parte del dottor Domenico Seccia;

se il Ministro della giustizia, in relazione al fatto illustrato in premessa, attivi i propri poteri ispettivi presso l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;

quali siano i motivi del trasferimento del tenente Enrico Pozzone, disposto dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

(4-04055)

MUNERATO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i commi 707-709 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), hanno previsto un tetto alle cosiddette pensioni d'oro, introducendo un meccanismo correttivo alle previsioni di legge di cui alla riforma Fornero (decreto-legge n. 201 del 2011, art. 24, comma 2) di applicare il calcolo contributivo sulla quota di pensione derivante dalla contribuzione successiva al 1° gennaio 2012 anche per coloro che vantavano più di 18 anni di versamenti contributivi al 31 dicembre 1995;

in altri termini si è trattato di porre un tetto alle pensioni alte, onde evitare che i percettori potessero andare in pensione con addirittura il 115 per cento dell'ultima retribuzione;

i citati commi della legge di stabilità, dunque, hanno previsto il ricalcolo delle pensioni liquidate dal 1° gennaio 2012, disponendo, altresì, che le economie derivanti dal ricalcolo medesimo andassero a confluire in un apposito fondo istituito presso l'Inps, «finalizzato a garantire l'adequazione delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti»;

ad oggi non risulta all'interrogante sia stato ancora emanato il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonostante l'Istat abbia rilevato che oltre il 74 per cento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali è al di sotto dei 1.000 euro,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quali siano i motivi che hanno impedito in 6 mesi l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, *ex comma 709*, art. 1, della legge n. 190 del 2014, richiamato in premessa;

se siano già confluite nel fondo Inps richiamato in premessa economie derivanti dall'applicazione del ricalcolo dei trattamenti già liquidati ai sensi dei citati commi 707 e 708 ed a quanto ammontino.

(4-04056)

LUMIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

come emerge da notizie di stampa («La Spezia Oggi») si rileva uno «strano» traffico di migranti che parte da varie province italiane e porta a Firenze strumentalizzando la speranza di trovare un posto di lavoro. Questo singolare flusso verso Firenze ha snodi di partenza dalla Liguria e dalla provincia di La Spezia;

l'interesse verso l'accogliente città toscana è motivato da un passaparola che sta circolando tra le comunità degli immigrati ed in particolar modo tra quella egiziana, ovvero il facile ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro. Gli egiziani, rispetto agli altri immigrati provenienti dall'Africa, sono molto organizzati e conoscono la legge italiana che regola i flussi migratori, ovvero che l'ingresso in Italia per motivi di lavoro deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei «decreti – flussi»;

per il 2015 saranno a disposizione 17.850 quote, 5.500 per stranieri provenienti dall'estero e 12.350 conversioni di permessi di soggiorno. Alcuni di loro, per tali ragioni, avrebbero costituito vere e proprie agenzie di lavoro con un «reclutatore» egiziano, un'impresa individuale con sede a Firenze (titolare egiziano) ed un commercialista italiano, con le sembianze quasi di «un'associazione per delinquere» ben strutturata;

lo scopo, infatti, sarebbe quello di ottenere il permesso di soggiorno con «assunzioni fasulle». Molti egiziani, quindi, raggiungono Firenze per essere assunti, fittiziamente, da tali ditte. Molto spesso si tratta di persone che non hanno più un contratto di lavoro, oppure un permesso di soggiorno di diversa motivazione che poi trasformano in quello «per lavoro», grazie alla presentazione dei fogli di assunzione;

sembra che la società in questione, nell'arco dell'anno, assuma e licenzi un numero sproporzionato di dipendenti e che il giro di affari avrebbe coinvolto ben oltre 500 persone. Il compito dell'impresa sarebbe quello di assumere il migrante per il tempo necessario all'ottenimento del permesso di soggiorno, per poi licenziarlo subito dopo il rilascio dello stesso;

in passato, già altri casi sono venuti fuori in odor di cronaca, purtroppo indagini di questo genere, in Italia, ce ne sono molte. Aziende che in anni e anni di presunta attività non hanno mai prodotto utili né pagato tasse, continuano ad assumere e licenziare lavoratori stranieri. Così come i professionisti italiani coinvolti, nonostante le denunce all'autorità giudiziaria, continuano indisturbati la loro opera,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare tali informazioni ed evitare che si creino illegali affari intorno ai flussi degli immigrati e alla loro collocazione nei territori.

(4-04057)

DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE. – *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.*

– Premesso che:

come emerso da recenti approfondimenti giornalistici, sussistono in capo alle dinamiche applicative della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni sul reddito del 1972 alcuni punti di equivoca interpretazione, che stanno sollevando molteplici criticità sul fronte dell'onere fiscale relativo ai dipendenti con cittadinanza marocchina e italiana operanti presso l'ambasciata italiana a Rabat con contratti a legge locale;

nello specifico, in Marocco, sono operativi 24 impiegati a contratto assoggettati a ritenute alla fonte dell'erario italiano, in applicazione dell'articolo 19 della citata Convenzione bilaterale: infatti l'articolo 19 prevede la potestà impositiva esclusiva all'Italia in caso di personale di cittadinanza italiana, non disciplinando la fattispecie dei cittadini marocchini e dei cittadini in possesso di terza cittadinanza, per i quali la convenzione rimanda ad un criterio impositivo concorrente, legittimando una sorta di *impasse* impositiva in ragione della quale entrambi gli Stati avrebbero la legittimità al prelievo fiscale, e prevedendo, nel caso di doppia imposizione, l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 21 della Convenzione;

risulta all'interrogante che gli impiegati a contratto che sono attualmente oggetto di accertamento fiscale non dispongono di altri redditi e quindi per loro non trova nemmeno applicazione il meccanismo facente capo al calcolo dell'aliquota fiscale previsto dall'articolo 21 della Convenzione tra Italia e Marocco. Nello specifico, le autorità marocchine tassano il reddito percepito da lavoro dipendente degli impiegati, già assoggettato a tassazione alla fonte dall'Erario italiano. Di conseguenza non si tratta del calcolo dell'aliquota per altri redditi in Marocco, ma si tratta di una vera e propria doppia imposizione;

appare opportuno segnalare che ai sensi dell'articolo 86 del «Code Général des Impôts» del Marocco, gli impiegati che percepiscono un solo stipendio, corrisposto da un unico datore di lavoro, non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione annua del reddito perché essa è a cura del datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 156 dello stesso «Code Général des Impôts» del Marocco (legge imperativa), tutti i datori di lavoro operanti in

Marocco sono tenuti ad assolvere al compito di sostituto d'imposta, dovendo operare alla fonte le ritenute previste per legge. Dai contatti avuti *in loco* non risultano esservi rappresentanze straniere accreditate sul territorio del Marocco che invitino i propri impiegati ad assolvere in maniera autonoma i doveri fiscali derivanti dall'assoggettamento a fiscalità dello stipendio;

come risulta da ultima risposta del vice ministro Lapo Pistelli (prot. n. 1151/85954 del 23 aprile 2015) all'interrogazione a risposta scritta 4-07571 (presentata da Marco Fedi), si conferma che di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze è stato formalmente proposto che l'inquadramento delle remunerazioni del personale a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari italiane, benché erogate in funzione di un rapporto di lavoro dipendente, fosse ascrivibile all'art. 19 (funzioni pubbliche) della suddetta convenzione e non all'art. 15 (lavoro dipendente) in base al quale invece l'amministrazione fiscale del Marocco tassa dette remunerazioni. Negli scambi quindi con le autorità marocchine, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, era stato chiesto alle medesime se concordassero con tale punto di vista;

come riscontro, il Ministero degli affari esteri marocchino ha chiesto alla parte italiana di proporre un nuovo testo che possa risolvere l'equivoco. Risulta all'interrogante che l'eventuale proposta non sia ancora pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;

l'eventuale accettazione dell'interpretazione dell'amministrazione fiscale del Marocco che voleva tassare tali remunerazioni in base all'articolo 15 (lavoro dipendente sulla base della residenza), non solo è contro lo spirito della convenzione che tende ad evitare la doppia imposizione, perché tutte le remunerazioni del personale a contratto sono soggette alla fonte dall'erario italiano, ma vengono implicate anche le remunerazioni del personale a contratto a legge italiana;

nel 2012 le autorità marocchine hanno assunto la decisione di provvedere con un assoggettamento fiscale esclusivo del personale a contratto di cittadinanza marocchina, imponendo il pagamento delle imposte e degli arretrati relativi agli ultimi 5 anni ed escludendo l'ipotesi di ricorrere a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione in materia di meccanismi di compensazioni in caso di doppia imposizione;

a seguito della citata decisione da parte delle autorità di Rabat, come è stato evidenziato dal vice ministro degli esteri *pro tempore* Dassù in occasione del riscontro ad un atto di sindacato ispettivo sul medesimo argomento «l'amministrazione ha interessato il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia che, il 18 novembre scorso (2013) ha chiesto formalmente alle autorità Marocchine l'avvio di una procedura amichevole per giungere ad un'interpretazione condivisa del testo convenzionale. Contestualmente l'Ambasciata d'Italia a Rabat sta esercitando i suoi buoni uffici al fine di ottenere la riduzione o la dilazione dei debiti pregressi»;

malgrado le suddette dinamiche, non si è giunti ad alcuna rettifica della norma, mentre di contro, negli ultimi giorni il prelievo fiscale di cui

alle citate decisioni è diventato ingiuntivo, con notifiche di pignoramenti e cartelle esattoriali trasmesse dalle autorità locali ai lavoratori, che, vale la pena segnalarlo, percepiscono retribuzioni particolarmente basse;

risulta all'interrogante che dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia stata segnalata la necessità di riunire in tempi celeri un tavolo di consultazione tra esperti marocchini e italiani, al fine di chiarire in via definitiva la configurazione dell'assoggettabilità dei contrattisti locali al fisco marocchino, alla luce della confusione normativa sollevata dalla suddetta Convenzione;

al fine di operare il chiarimento normativo di cui premessa sarebbe auspicabile operare una revisione della Convenzione, prevedendo, nello specifico che, in deroga al paragrafo uno dell'articolo 19 della convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, siano esonerati nello Stato di soggiorno, in virtù degli usi internazionali e delle disposizioni della medesima convenzione, trattamenti, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che in uno dei due Stati contraenti afferiscono al personale del rango diplomatico dell'ambasciata che presta servizio sul territorio dell'altro Stato, così come al personale non diplomatico assunto direttamente dall'ambasciata o dai suoi servizi esterni che ne costituiscano parte integrante, sussistendo la condizione che tale personale abbia la nazionalità del primo Stato,

si chiede di sapere:

se si intendano predisporre iniziative volte ad individuare soluzioni urgenti che, nelle more della revisione delle disposizioni della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, consentano di sospendere l'esecutività del prelievo fiscale da parte del fisco marocchino;

quali siano le risultanze del confronto attualmente avviato con le autorità marocchine sul tema in oggetto;

come si intenda intervenire sulla Convenzione di cui in premessa, al fine di superare l'equivoco interpretativo relativo all'articolo 19.

(4-04058)

BOTTICI, PAGLINI, PUGLIA. – *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con prot. n. 3543 del 28 marzo 2013, in esecuzione della determina n. 194 del 21 marzo 2013, è stato pubblicato il bando disciplinare relativo al «Concorso di Progettazione in due fasi per la Riqualficazione del sistema Piazze del Capoluogo» del comune di Monsummano Terme (Pistoia);

gli elementi salienti del bando e delle linee guida risultano i seguenti: a) tutto il sistema delle piazze è stato oggetto di studio da parte dell'Università di Firenze, facoltà di Architettura, e la relazione conclusiva di tale studio, i piani quotati ed i rilievi dei fronti delle facciate sono allegati al bando in modo che la progettazione possa trarre spunti e basarsi sulla storia architettonica della città; b) l'ambito di intervento riguarda il

complesso delle piazze del capoluogo di Monsummano Terme, e comprende le piazze Ferdinando Martini, Giuseppe Giusti, Piazza Amendola, Piazzetta San Carlo, Piazza del Popolo, Piazza IV Novembre, con riferimento anche alle riverberazioni sulle vie di accesso a tali piazze: Toti, Mazzini, Boninsegni, Matteotti eccetera; c) la soluzione progettuale dovrà tenere presente la necessità di ritrovare collocazione per i posteggi del mercato, con eventuali modesti scostamenti; d) il monumento del poeta Giuseppe Giusti deve essere mantenuto nella omonima piazza ed adeguatamente valorizzato; e) deve essere valutata l'eventualità di prevedere percorsi ciclabili; f) è necessario riordinare l'assetto della circolazione e il sistema della sosta, prevedendo forme di parziale pedonalizzazione della piazza Giusti, lato sud e considerando l'accesso da via Matteotti come tratto d'accesso veicolare alla Piazza in cui prevalgono le ragioni dei pedoni; g) la progettazione dovrà prevedere una fontana od altro elemento che richiami l'acqua; h) il progetto potrà prevedere la collocazione di piccole quantità di piante, arboree od arbustive, in modo da poter favorire la permanenza delle persone nella piazza durante il periodo estivo; i) occorre ripensare il sistema dell'arredo urbano per dargli riconoscibilità, identità e renderlo omogeneo ed adeguato alle diverse funzioni che caratterizzano ciascuno spazio specializzato e prevedere la possibilità di collocare *dehors*, indicandone specifiche tipologie; l) è necessario consentire l'accesso dei veicoli, ma in modo che il transito avvenga a velocità moderata, e liberando parte di piazza Giusti dal parcheggio veicolare; m) a piazza del Popolo occorre ridisegnare l'assetto del verde e dei piani stradali, valorizzare la presenza del teatro Yves Montand e del fianco dell'oratorio San Carlo, riorganizzare l'assetto viario ed il parcheggio; n) a piazza Amendola è necessaria la sistemazione del piano pavimentato e della vegetazione, con previsione di possibilità di sosta e fruibilità pedonale, con eliminazione degli stalli di sosta;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

al termine del concorso di progettazione, con determina n. 27 del 21 gennaio 2014 è stata approvata la graduatoria finale, dalla quale risulta primo classificato R.T.P., con capogruppo lo studio dell'architetto Marco Bigozzi di Milano e mandanti lo studio dell'architetto Massimo Bigozzi, lo studio dell'architetto Marco Migliore e la società Coprat Società Coop;

con prot. n. 4551 del 24 marzo 2014 è stata richiesta, con osservazioni ed integrazioni, ai vincitori del concorso di progettazione la trasmissione dei documenti integrativi necessari all'approvazione del progetto ed alcune modifiche al progetto stesso;

con prot. n. 8044 del 27 maggio 2014 sono pervenute al protocollo dell'ente le integrazioni richieste;

con delibera di Giunta comunale n. 12 del 12 febbraio 2015 è stato approvato il progetto preliminare di riqualificazione del sistema delle piazze del capoluogo certificandone la conformità al vigente strumento urbanistico;

non sono state eseguite la VIA (valutazione impatto ambientale) e la VAS (valutazione ambientale strategica);

con delibera di Giunta comunale n. 34 del 26 marzo 2015 è stato approvato il piano degli obiettivi 2015 dove, al punto 10, si indica la «Nuova area Mercatale», ovvero la volontà di predisporre un nuovo regolamento e nuove posizioni dei banchi del mercato in esplicita previsione di inizio del progetto di riqualificazione delle piazze cittadine e, al punto 14 del piano stesso, si indica: «Progettazione definitiva ed esecutiva ed affidamento lavori» entro ottobre del primo stralcio relativo a piazza Amendola con circa 200.000 euro già nel piano delle opere;

l'amministrazione comunale nel bando si è riservata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le priorità nel programma annuale delle opere pubbliche, di affidare in via prioritaria al vincitore del concorso l'incarico della progettazione, anche per singoli lotti funzionali, definitiva e/o esecutiva ed eventualmente anche la direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, senza stabilire nello stesso bando il relativo corrispettivo come previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 99, comma 5;

le aree oggetto di intervento e modifiche sostanziali risultano tutelate ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 recante «Protezione delle bellezze naturali», poi abrogata e sostituita prima dal decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», successivamente dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e successive modifiche e integrazioni;

la legge regionale Toscana n. 65 del 2014 recante «Norme per il governo del territorio» ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 134, 151, 152, 153, 154 e 155 disciplinano nel piano paesaggistico PIT (piano indirizzo territoriale) la tutela di dette aree, in ossequio degli articoli 131, 133, 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali, prevedendo sanzioni per i trasgressori;

considerato inoltre che a giudizio degli interroganti:

la commissione esaminatrice del concorso piazze non ha i requisiti prescritti per le commissioni paesaggistiche contenute nel codice e nella legge regionale Toscana n. 65 del 2014;

l'area oggetto di intervento e modifiche sostanziali di cui al progetto approvato è compresa nelle invarianti strutturali del piano strutturale vigente normato con particolare attenzione in quanto soggetta a vincoli;

l'area oggetto di intervento e modifiche di cui al progetto approvato è compresa nella zona A2.1 che individua il nucleo originario del capoluogo, come normato dal regolamento urbanistico vigente di cui all'art. 53 e nello specifico si indica che «non sono ammessi interventi che modificano pregiudicano il valore storico artistico di opere e manufatti di arredo esterno, di valore comprese le aree pertinenziali scoperte (cancellate, edicole, pozzi, fontane, cippi, statue, muri di sostegno e recinzione, pavimentazioni, giardini, parchi, eccetera)»;

considerato infine che a quanto risulta agli interroganti:

«La norma tuttavia non esonera l'ente locale dall'obbligo di munirsi di autorizzazione paesaggistica, il cui omesso rilascio configura il

reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004» (Corte di cassazione, Sez. III penale, 16 gennaio 1996; in relazione all'articolo 8, comma 13, decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88). Non a caso la norma procedurale invocata rinvia alla validazione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 il quale prescrive che sia verificata «l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto» (quindi anche l'autorizzazione paesaggistica). L'assenza della citata verifica rende illegittima la deliberazione di approvazione ai fini urbanistici sostitutiva del permesso di costruire; quindi mancando l'autorizzazione paesaggistica l'inizio dei lavori integra il reato *ex* articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

qualora l'approvazione del progetto non sia stata preceduta dall'autorizzazione ai fini paesaggistici, essa risulta illegittima, anche se l'autorizzazione potrà essere acquisita successivamente, in via di sanatoria (purché prima dell'inizio dei lavori, in quanto diversamente la sanatoria non è pacifica anzi, di norma, è preclusa); fino ad allora (o col diniego dell'autorizzazione) il progetto non sarà realizzabile e l'inizio dei lavori sarà sanzionato per effetto dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ma non sotto il profilo strettamente urbanistico, per i motivi espressi;

inoltre, l'approvazione del progetto, con la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'articolo uno, della legge n. 1 del 1978 (ora abrogata), comporta un mutamento di qualità del bene sul quale l'opera deve sorgere; per cui deve essere necessariamente preceduta, laddove occorre, dall'autorizzazione ai fini paesaggistici, senza la quale il progetto non è realizzabile, né tale illegittimità è suscettibile di essere sanata dal successivo rilascio di quest'ultima autorizzazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 aprile 1996, n. 462);

a parere degli interroganti è tuttavia possibile l'acquisizione tardiva dell'autorizzazione paesaggistica che, se non sana il vizio della deliberazione illegittima, consente una nuova deliberazione di approvazione del progetto, ai fini della fattibilità, in quanto è escluso che l'aver omesso un nulla osta, acquisito in ritardo (purché effettivamente, non solo potenzialmente), possa impedire per sempre la realizzazione dell'opera pubblica compatibile con il vincolo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare le opportune iniziative al fine di verificare il rispetto delle normative nazionali e regionali, delle prescrizioni in materia di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, in materia urbanistica regionale (PIT) e comunale (piano strutturale e regolamento urbanistico) nonché la legittimità dell'incarico da parte degli organi comunali della redazione del progetto definitivo ai progettisti ritenuti vincitori del concorso, in quanto hanno redatto un capitolato di spesa su un progetto di larga massima e non su un conforme progetto esecutivo approvato dagli organi istituzionali di legge, ed anche in contrasto col bando di concorso.

(4-04059)

FUCKSIA, GAETTI, MORRA, CAPPELLETTI, SERRA, BERTOROTTA, Maurizio ROMANI, CATALFO, PUGLIA, CERONI, VACCIANO, SCAVONE, COMPAGNONE, BUCCARELLA, BENCINI, BATTISTA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la legge n. 210 del 25 febbraio 1992 e successive modificazioni prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, nonché al personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto infezione da HIV (human immunodeficiency virus) o da epatite virale durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezioni da HIV o epatiti virali;

il Parlamento, ammettendo una responsabilità pubblica, ha riconosciuto un sostegno economico ai suddetti cittadini resi fisicamente o psichicamente menomati tramite la legge del 1992 che ha riconosciuto ai contagiati, a titolo di solidarietà, il diritto a un indennizzo che prescinde dal risarcimento del danno in conseguenza del contagio. Si tratta di un assegno bimestrale, compreso tra i 500 e i 700 euro al mese a seconda della gravità dei danni subiti. La volontà del legislatore è stata, a giudizio degli interroganti, parzialmente compromessa e la vicenda che riguarda i soggetti danneggiati da sangue infetto prosegue ormai da oltre 20 anni in quanto numerose vittime ancora sono in attesa di risarcimento;

più recentemente, con l'art. 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è stata prevista una «procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie»;

il comma 1 del citato articolo, in particolare, prevede che ai soggetti, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa sia riconosciuta una equa riparazione determinata nella misura di 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di 20.000 euro per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

considerato che:

a giudizio degli interroganti le somme destinate alla equa riparazione sono assolutamente esigue e non possono essere definite una equa riparazione;

nell'anno 2007 lo Stato italiano aveva avviato un'analogha procedura volta ad addivenire ad una transazione delle cause civili pendenti in materia di danni da trasfusioni di sangue o emoderivati o da vaccinazioni (leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007), mentre a distanza di anni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di adesione a transazione (19 gennaio 2010) tale procedimento non si è ancora concluso e la generata situazione di immobilità è stata portata anche all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo;

considerato inoltre che:

molti emodanneggiati che hanno fatto domanda di adesione alla transazione prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, ad oggi non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte del Ministro della salute, né di accoglimento, né tantomeno di rigetto della domanda stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda informare i soggetti danneggiati da sangue infetto riguardo allo stato delle loro domande di risarcimento e, nel caso, avvisare immediatamente e senza indugio qualora dovessero accedere positivamente alla transazione;

quali misure di propria competenza intenda adottare al fine di reperire le risorse necessarie ad incrementare le dotazioni finanziarie disponibili e di conseguenza le somme destinate ai soggetti danneggiati da sangue infetto.

(4-04060)

BOTTICI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, DONNO, GAETTI, MONTEVECCHI, PAGLINI, PUGLIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a parere degli interroganti:

in data 16 maggio 2015, in occasione del comizio tenuto dal *leader* della Lega Nord, Matteo Salvini, a Massa, si sono verificati fatti gravissimi a danno di alcuni cittadini che manifestavano il proprio dissenso nei confronti dell'esponente leghista;

come documentato da alcuni video amatoriali pubblicati dalle testate giornalistiche «Corriere della Sera» e «la Repubblica» *on line*, oltre che come riportato da numerosi quotidiani e agenzie di stampa locali, un gruppo di manifestanti, dopo essersi trovati di fronte a un cordone della Polizia che gli impediva di avvicinarsi al luogo dove si stava svolgendo il comizio leghista, è stato violentemente ed immotivatamente caricato da alcuni agenti in tenuta antisommossa;

come si evince chiaramente dalle riprese, nel momento in cui alcuni cittadini inermi e privi di qualsiasi protezione fisica venivano aggrediti senza alcun motivo nel corso di 2 cariche condotte dagli agenti di polizia con numerose manganellate, i manifestanti non erano affatto numerosi e stavano protestando pacificamente il proprio dissenso (alcuni di loro, come testimoniato dalle immagini, si erano «armati» tutt'al più di gommoncini e materassini da spiaggia per protestare contro le politiche sull'immigrazione portate avanti dalla Lega Nord);

le cariche a giudizio degli interroganti risultano palesemente immotivate, anche perché in quell'istante i manifestanti non stavano forzando il cordone della Polizia e non era in corso alcun lancio di sassi, bastoni o di qualunque altro oggetto nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine, tanto è vero che dalle riprese si evidenzia il tentativo di alcuni funzionari della Polizia di fermare gli uomini antisommossa e di riportarli indietro;

durante le cariche, come si apprende dai mezzi di stampa e dai video trasmessi sul *web*, Silvano, un uomo di mezza età che stava manifestando insieme al figlio, veniva brutalmente aggredito e picchiato dagli agenti di polizia con manganellate, alcune delle quali lo colpivano perfino sulla testa procurandogli profonde ferite lacero-contuse;

dalle riprese si vedrebbe l'uomo, sanguinante e con i calzoni calati, trascinato a forza dagli agenti presso il blindato della Polizia, mentre un paramedico, presente sul posto, si fa avanti per prestargli soccorso, venendo però bloccato senza motivo dai poliziotti che gli impediscono di avvicinarsi al manifestante;

Silvano verrà poi trasportato con un'ambulanza locale al pronto soccorso dove gli saranno applicati numerosi punti di sutura al capo. Oltre a lui e al figlio, anche altri manifestanti hanno riportato diverse ferite e contusioni a seguito delle cariche della polizia;

a giudizio degli interroganti la gravità di quanto accaduto a Massa avrebbe richiesto un immediato intervento del Ministro in indirizzo, che al momento non risulta essersi verificato;

considerato inoltre che:

dopo un lungo processo di rinnovamento iniziato dagli incidenti del G8 di Genova del 2001, la Polizia ha varato un nuovo regolamento operativo, una sorta di testo unico adottato a maggior garanzia dei cittadini e che coinvolge tutti gli addetti alla sicurezza e all'ordine pubblico;

il principio su cui si basa il regolamento è quale debba essere l'utilizzo dei mezzi di coazione e fino a dove sia necessario l'uso della forza: la prima regola sta nell'evitare il più possibile il contatto fisico tra gli addetti alla sicurezza e i manifestanti, perché quello che conta nei cortei e nelle manifestazioni è cercare di non trovarsi in situazioni di scontro;

il messaggio che la nuova regolamentazione tiene a diffondere tra gli operatori della sicurezza è che lacrimogeni, cariche e manganelli, debbano essere l'*extrema ratio*, cioè a tutto vantaggio del dialogo, della trattativa e della mediazione;

ogni forza politica responsabile è tenuta a non «gettare benzina sul fuoco» e ad agevolare la determinazione delle modalità più sicure per l'esercizio della libertà di riunione e di manifestazione in un contesto di regole certe. A quest'esigenza in Parlamento anche il Movimento 5 Stelle si è mostrato sensibile, proponendo l'emendamento 10-*bis*.1 all'atto Senato n. 1079, che era volto ad attribuire la possibilità al Ministero dell'interno di valutare, con propri provvedimenti, l'obbligo di utilizzo di un codice identificativo per gli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico, affinché fossero identificabili (emendamento che è stato respinto);

la tematica dell'identificabilità delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico è assai controversa. Tempo fa lo stesso Ministro dell'interno *pro tempore* Cancellieri e il defunto capo della Polizia Manganelli si dichiararono disponibili a ragionarne a patto che le modalità non mettesero in pericolo l'incolumità dei singoli agenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se risulti da chi sia stato impartito l'ordine di caricare il gruppo di manifestanti e quali siano le ragioni a fondamento della decisione;

quali iniziative intenda intraprendere, qualora non risultino motivate ragioni all'intervento delle forze dell'ordine, nei confronti dei poliziotti coinvolti relativamente all'eventuale comportamento violento assunto;

se non ritenga opportuno rimuovere il responsabile in campo delle operazioni di quel giorno per scarsa attitudine al comando e se risulti che i suoi uomini, abbiano aggredito i manifestanti, rispondendo a precisi ordini;

se e quali misure di propria competenza intenda assumere per evitare che episodi a parere degli interroganti gravissimi, come quello descritto possano ripetersi;

quali iniziative intenda assumere per attuare anche in Italia il «codice europeo per l'etica della polizia» del Consiglio d'Europa, rafforzando così l'immagine delle forze di Polizia come istituzione trasparente e al servizio dei cittadini;

se abbia assunto o intenda adottare iniziative in merito al raggiungimento dell'obiettivo dell'identificabilità degli agenti mediante esposizione visibile del numero di matricola.

(4-04061)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01959, del senatore Del Barba sull'applicazione della normativa doganale europea in materia di franchigia dei dazi relativamente al trasporto di carburanti;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01958, della senatrice Bottici ed altri sulla tutela del complesso Terme del Corallo a Livorno.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-04052, del senatore Di Biagio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 458ª seduta pubblica del 3 giugno 2015, a pagina 21, alla settima riga dell'intervento del senatore Buccarella, sostituire le parole: «l'Atto Senato 421» con le seguenti: «l'Atto Senato 1421».

